

190464

Leggi - Parte 1 - Anno 2020

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

del 28 dicembre 2020, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021

[Continua >>>](#)

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 28 dicembre 2020 , n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di semplificazione

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

Capo II - Disposizioni in materia di personale

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15

Capo III - Disposizioni in materia di istruzione

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 38 bis (Proroga delle graduatorie del comparto scuola) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 18 (Personale educativo e scolastico degli enti locali) della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14

Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione

Capo IV - Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)

Art. 10 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1 (Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà)

Art. 11 - Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di servizi sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Capo V - Disposizioni in materia di enti e società

Art. 14 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e dell'articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia 1997, in materia di razionalizzazione delle società pubbliche

- 2 -

Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

Art. 17 - *Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

Art. 18 - *Misure per il finanziamento di investimenti strategici*

Capo VI - *Disposizioni in materia di attività economiche*

Art. 19 - *Modificazione dell'articolo 14 (Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2*

Art. 20 - *Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

Art. 21 - *Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*

Art. 22 - *Integrazione dell'articolo 76 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

Capo VII - *Disposizioni in materia di gestione del territorio*

Art. 23 - *Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)*

Art. 24 - *Disposizioni in materia di utilizzo dei canoni ambientali previsti dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)*

Capo VIII - *Disposizioni finali*

Art. 25 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I
Disposizioni in materia di semplificazione

Art. 1

Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "più atti di altre strutture" sono sostituite dalle seguenti: "più atti di assenso di altre strutture";
- b) le parole: "di cui all'articolo 16, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16, commi 2 e 2 bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 per l'acquisizione di pareri".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è inserito il seguente:

"1 bis. Per agevolare la più ampia partecipazione alla formazione delle decisioni amministrative, il responsabile del procedimento, o il presidente dell'organo collegiale se la

- 3 -

decisione rientra nelle competenze di quest'ultimo, possono invitare e audire i soggetti privati portatori di interessi qualificati nonché i membri di organi istituzionali durante le riunioni, rispettivamente della conferenza di servizi o dell'organo collegiale medesimo, in relazione alle decisioni da assumere."

3. All'articolo 11 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Decorsi i termini previsti dai commi 1 e 2, la struttura richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere, a meno che l'organo o la struttura competenti abbiano rappresentato esigenze istruttorie; in tal caso il termine può essere interrotto per una sola volta e il parere è reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.";

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

4. Alla fine del comma 5 dell'articolo 16 quater della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: "Gli atti adottati successivamente all'ultima riunione sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, se ne ricorrono i presupposti e le condizioni."

5. Il comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 è sostituito dal seguente:

"6. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi previsti dal comma 5 adottati dopo la scadenza del termine previsto dal medesimo comma sono inefficaci; essi possono essere adottati, comunque, in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990."

6. Alla fine del comma 1 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: "I provvedimenti adottati dopo la scadenza del termine sono inefficaci."

7. Al comma 1 dell'articolo 27 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "riprendono a decorrere dalla data di presentazione" sono sostituite dalle seguenti: "riprendono a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione";

b) dopo le parole: "motivazione del provvedimento finale" sono inserite le seguenti: ", indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'organo o la struttura competente non possono addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato".

Capo II

Disposizioni in materia di personale

Art. 2

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 3 dell'articolo 12 ter della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "dirigente in possesso del titolo di" sono soppresse.

2. Nel comma 3 dell'articolo 15 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "e della formazione acquisita, degli incarichi svolti e degli esiti delle valutazioni ottenute negli incarichi ricoperti" sono sostituite dalle seguenti: ", della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti".



- 4 -

3. Al comma 2 dell'articolo 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea le parole: "un'eventuale verifica finale" sono sostituite dalle seguenti: "una verifica finale";
- b) nella lettera c) le parole: "l'eventuale verifica finale accerta infine, attraverso un colloquio," sono sostituite dalle seguenti: "la verifica finale accerta infine, attraverso una prova orale,".

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 le parole: "alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020".

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 è inserito il seguente:

"9 bis. In relazione al rallentamento delle procedure concorsuali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia di COVID-19 le procedure previste dal comma 2 possono essere svolte fino al 31 dicembre 2022."

3. Nel comma 10 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 15 del 2018 le parole: "In via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, il personale del comma 2 cui si applica il riferimento temporale previsto dal comma 1 può rientrare nella riserva di posti." sono soppresse.

Capo III

Disposizioni in materia di istruzione

Art. 4

Inserimento dell'articolo 38 bis (Proroga delle graduatorie del comparto scuola) nella legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

1. Dopo l'articolo 38 della legge provinciale n. 3 del 2020 è inserito il seguente:

"Art. 38 bis

Proroga delle graduatorie del comparto scuola

1. In relazione al rallentamento delle procedure concorsuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola previsti dall'articolo 44, comma 19, primo periodo, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, sono prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2022."

Art. 5

Modificazioni dell'articolo 18 (Personale educativo e scolastico degli enti locali) della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 14 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "Nel rispetto dei medesimi limiti assunzionali" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti";



- 5 -

- b) le parole: "alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto," sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto a tempo determinato,".

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18

1. All'articolo 24 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'alinea del comma 1 le parole: "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";
b) nella lettera b) del comma 1 le parole: "alla data di entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020".

Art. 7

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 61 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "Queste attività d'interscuola possono essere affidate, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, a soggetti privati che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione tiene conto delle specifiche esigenze educative degli studenti nelle diverse fasce di età e, a tal fine, riserva al personale docente l'attività di interscuola nel primo biennio della scuola primaria. Per gli anni successivi al biennio, in caso di affidamento a soggetti privati, prevede comunque la compresenza del personale addetto dei soggetti privati con il personale docente."

2. Nel comma 3 dell'articolo 84 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "entro l'anno scolastico 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2022-2023".

3. Nel comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "A partire dall'anno scolastico 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2023-2024".

4. Nel comma 5 dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "e previa intesa con lo Stato al fine dell'assunzione delle relative spese" sono soppresse.

5. Nel comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2023-2024".

6. Nel comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2023-2024".

7. Nel comma 7 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2023-2024".

8. Nel comma 8 bis dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2021-2022" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2023-2024".

- 6 -

Capo IV
Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

Art. 8

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

"5 bis. E' garantita la pubblicità degli atti assunti dai consigli della salute e dalla conferenza dei consigli della salute."

2. Al comma 5 bis dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "sono istituiti i seguenti registri di rilevanza provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia definisce con regolamento le modalità di tenuta dei seguenti registri di rilevanza provinciale";

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo dialitico;"

3. Il comma 5 ter dell'articolo 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogato.

4. Nel comma 2 dell'articolo 31 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "esperienza almeno triennale" sono sostituite dalle seguenti: "esperienza almeno quinquennale".

5. Il comma 6 quater dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituito dal seguente:

"6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga prevista dal comma 6 ter cessano di avere effetto nelle date individuate dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive per il ripristino dell'assetto organizzativo previsto da questa legge, e comunque entro il 31 agosto 2021."

Art. 9

Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14.1 della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 è inserita la seguente:

"b bis) forme associative tra i soggetti indicati nelle lettere a) e b) e i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 141 del 2015."

2. Al comma 4 dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività" sono sostituite dalle seguenti: "alla Provincia; il soggetto interessato ne informa inoltre il comune territorialmente competente, in relazione alle competenze allo stesso spettanti";

b) le parole: "Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura." sono soppresse.

3. All'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 le parole: "Il comune dove si trovano i locali e le strutture adibiti alle attività di fattoria sociale" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia";

- 7 -

- b) alla fine del comma 5 le parole: "del comune" sono sostituite dalle seguenti: "della Provincia";
- c) il comma 6 è abrogato.

4. Il comma 3 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 è abrogato.

Art. 10

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1 (Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà)

1. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 1 del 2020 le parole: "interventi di assistenza e mediazione familiare ove vi siano" sono sostituite dalle seguenti: "interventi di mediazione familiare se ci sono".

Art. 11

Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in materia di servizi sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Nel comma 1 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 3 del 2020 le parole: "previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13" sono sostituite dalle seguenti: "necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

1. Al comma 1 ter dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "per lo svolgimento di" sono inserite le seguenti: "attività o";
- b) le parole: "di natura non economica" sono soppresse;
- c) alla fine sono inserite le parole: "e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato".

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 la parola: "soggetti" è sostituita dalle seguenti: "nuclei familiari".

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono inserite le seguenti:

"a bis) a nuclei familiari individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità aventi, al momento della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti previsti dalla normativa provinciale vigente per l'accesso agli alloggi a canone moderato; il contratto è stipulato ai sensi della disciplina vigente per la locazione di immobili a uso abitativo a un canone definito con le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni

- 8 -

della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"; gli alloggi risanati possono essere locati ai nuclei familiari nei quali sono presenti i soggetti deboli di cui all'articolo 6 bis, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 15 del 2005 ancorché titolari di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo, per l'impossibilità di realizzare sullo stesso interventi di adeguamento secondo quanto previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), alle peculiari condizioni di difficoltà presentate;

a ter) a personale sanitario messo a disposizione temporaneamente per fronteggiare situazioni di emergenza con contratto di locazione di natura transitoria secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo;"

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

"2 bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, gli alloggi risanati possono essere destinati, secondo i criteri, i requisiti e le condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, a progetti di locazione riferiti a forme di abitare collaborativo finalizzati alla mutualità e alla condivisione di spazi, nei quali i partecipanti sono chiamati ad avere un ruolo attivo nel costruire il benessere comune. I modelli di cohousing e coliving rientrano tra queste forme di abitare collaborativo."

4. Nel comma 3 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2 e 2 bis".

5. Nel comma 4 bis dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "sono locati ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: ", entro i successivi dodici mesi, sono locati ai sensi del comma 2 o destinati all'utilizzo previsto dal comma 2 bis, mediante l'adesione ai relativi progetti da parte dei beneficiari dei contributi".

6. Alla fine del comma 5 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono inserite le parole: "Per gli alloggi vincolati all'utilizzo previsto dal comma 2 bis, il periodo di dieci anni decorre dalla data di adesione dei beneficiari dei contributi al progetto di abitare collaborativo."

7. Nel comma 6 dell'articolo 63 della legge provinciale n. 21 del 1992, dopo le parole: "L'inosservanza dei commi 2," sono inserite le seguenti: "2 bis,".

Capo V

Disposizioni in materia di enti e società

Art. 14

Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

1. Nel comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 le parole: "a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal novantesimo giorno successivo".

- 9 -

Art. 15

Modificazioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e dell'articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia 1997, in materia di razionalizzazione delle società pubbliche

1. Al comma 10 bis dell'articolo 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "In esito all'adozione del primo programma" sono sostituite dalle seguenti: "In esito all'adozione e all'aggiornamento periodico del programma";
- b) le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

2. Nel comma 2 bis dell'articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "Alle assunzioni disposte in violazione delle regole così stabilite per gli esuberi si applica l'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016." sono soppresse.

Art. 16

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. All'articolo 13 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 7 le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";
- b) nel comma 7 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
- c) nel comma 7 bis le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
- d) nel comma 7 bis le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. L'alienazione delle partecipazioni della Provincia o di loro quote è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

5 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 bis, nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale è sempre ammessa l'alienazione mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti; in questi casi non si applica l'onere motivazionale previsto dal comma 5 bis."

Art. 17

Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Dopo l'articolo 3 della legge provinciale n. 21 del 1992 è inserito il seguente:

- 10 -

"Art. 3 bis

Conferenza provinciale per l'edilizia abitativa

1. Per garantire la conoscenza dell'evoluzione delle politiche abitative provinciali rispetto ai bisogni abitativi, la Provincia indice annualmente una conferenza alla quale partecipano i rappresentanti dei comuni e delle comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), un rappresentante dell'associazione degli inquilini maggiormente rappresentativa, un rappresentante di ITEA spa e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio provinciale, nonché un componente della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Nell'ambito della conferenza è fornita l'informazione sull'attuazione della programmazione provinciale in materia di edilizia abitativa e sono acquisite le eventuali osservazioni e proposte dei soggetti partecipanti."

Art. 18

Misure per il finanziamento di investimenti strategici

1. La Provincia, anche tramite i propri enti strumentali, può promuovere, nel rispetto della normativa statale in materia, la partecipazione di imprese e dei cittadini al finanziamento di infrastrutture strategiche provinciali o comunque di investimenti provinciali che presentano significative ricadute con riferimento allo sviluppo socio-economico del territorio, anche attraverso la costituzione di appositi strumenti finanziari.

2. Per favorire lo sviluppo socio economico del Trentino attraverso la realizzazione di investimenti anche con ricorso all'indebitamento, la Provincia, nella definizione delle modalità di indebitamento dei propri enti strumentali non rientranti nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, promuove l'assunzione di debito autonomo da parte degli stessi assistito dalla garanzia di soggetti privati esterni al sistema territoriale provinciale di cui all'articolo 79 dello Statuto di autonomia. Per le medesime finalità la Provincia promuove la sostituzione o l'estinzione delle garanzie dalla stessa rilasciate ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

Capo VI

Disposizioni in materia di attività economiche

Art. 19

Modificazione dell'articolo 14 (Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese) della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2

1. Nel comma 4 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

Art. 20

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione"

sono sostituite dalle seguenti: "possono essere definiti soggetti beneficiari, procedure di valutazione, di concessione e di erogazione";

b) le parole: "delle procedure" sono soppresse.

2. Nel comma 7 dell'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "L'amministrazione verifica in tale occasione" sono sostituite dalle seguenti: "In quest'occasione l'amministrazione verifica a campione, nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale,".

3. Nel comma 9 dell'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, dopo le parole: "controlli a campione" sono inserite le seguenti: ", nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale,".

4. Nel comma 4.1 dell'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "In tal caso gli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Il subentro negli obblighi previsti dall'articolo 32 può essere anche parziale, con riparto degli obblighi stessi tra cedente e cessionario. Gli obblighi".

5. Nel comma 7 bis dell'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, dopo le parole: "attività previste dall'articolo 25, comma 1," sono inserite le seguenti: "anche se relative alla sola assegnazione di aree o di strutture,".

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"2 bis. L'impresa beneficiaria può chiedere di far venire meno gli obblighi previsti dal comma 1, mantenendo la proprietà o il diritto di superficie sull'area, previa restituzione dei contributi eventualmente ottenuti e del pagamento delle sanzioni contrattualmente pattuite. Resta fermo il diritto dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, alla restituzione totale o parziale del terreno ai sensi del comma 3."

7. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituita dalla seguente:

"a bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 8, 9, 11, 20 e 21 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020; nella convenzione prevista nel comma 2 dell'articolo 14 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è espressamente prevista l'esclusione di finanziamenti per azioni di marketing turistico legate a concorsi di bellezza;".

8. L'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificato dal presente articolo, si applica anche agli elenchi predisposti dall'ente affidatario entro la data di entrata in vigore della presente legge per i quali la Provincia non ha già assunto il provvedimento previsto dall'articolo 15, comma 7. Se tale provvedimento è già stato assunto si applica comunque quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, come modificato dal presente articolo.

9. I commi 7 e 9 dell'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come modificati dal presente articolo, si applicano ai provvedimenti di concessione o diniego e allo svolgimento delle verifiche e dei controlli previsti dall'articolo 33, comma 3, lettera e bis), se entro la data di entrata in vigore della presente legge la Provincia non ha già assunto i predetti provvedimenti.

10. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, come sostituita dal comma 7 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

- 12 -

Art. 21

Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

1. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sui campeggi 2012, dopo le parole: "case mobili" sono inserite le seguenti: ", tende attrezzate".

2. Nel comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 50 per cento".

3. Nel comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "riferita agli allestimenti mobili e alle strutture accessorie previsti" sono sostituite dalle seguenti: "riferita alle strutture accessorie previste".

4. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "; le case mobili non possono superare comunque il 30 per cento della capacità ricettiva massima dichiarata" sono soppresse.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 sono abrogati.

6. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituito dal seguente:

"5. La documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 riporta il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili o con tende attrezzate e il numero di case mobili e tende attrezzate effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva. Alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 è allegata, inoltre, la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto dal regolamento di esecuzione. Il nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili e tende attrezzate all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'articolo 12."

7. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della legge provinciale sui campeggi 2012, dopo le parole: "e di collocazione" sono inserite le seguenti: "degli allestimenti mobili e".

8. Gli articoli 4 e 5 della legge provinciale sui campeggi 2012, come modificati dal presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22, comma 2, lettera b), della medesima legge provinciale, come modificato dal presente articolo.

Art. 22

Integrazione dell'articolo 76 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 76 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inserite le parole: "Le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 sono in ogni caso prorogate fino al completamento della procedura di rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando che la scadenza della concessione rinnovata non può superare il 31 dicembre 2032."

Capo VII
Disposizioni in materia di gestione del territorio

Art. 23

Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

1. All'articolo 83 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "Questo capo si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 86, questo capo si applica";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Gli strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile."

2. Al comma 3 dell'articolo 85 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alea è sostituito dal seguente: "Per le finalità del comma 2 le certificazioni considerano parametri di sostenibilità ambientale quali:";

b) dopo la lettera k) è inserita la seguente:

"k bis) riduzione dell'isola di calore urbano locale derivante dal trattamento superficiale delle aree esterne agli edifici, delle loro coperture e delle loro facciate."

3. L'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008 è sostituito dal seguente:

"Art. 86

Premialità edilizie per la diffusione dell'edilizia sostenibile e in legno di qualità

1. Quest'articolo disciplina le premialità edilizie per incentivare l'utilizzo di tecniche di edilizia sostenibile finalizzate alla minimizzazione dei consumi di energia e degli impatti complessivi sotto il profilo ambientale e territoriale, nel rispetto di criteri di compatibilità ambientale, di sviluppo sostenibile e delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, della salute umana, del patrimonio storico e culturale.

2. Sono ammessi alle premialità edilizie previste da quest'articolo gli interventi:

a) di recupero del patrimonio edilizio esistente, come definiti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015;

b) di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numeri 1 e 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

3. La Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce premialità edilizie per il miglioramento delle prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti criteri:

a) le premialità possono consistere in ampliamenti di superficie utile netta (SUN) o nella riduzione del contributo di costruzione;

b) per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 1), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è riconosciuta esclusivamente la premialità consistente nella riduzione del contributo di costruzione pari al 20 per cento dell'importo dovuto a condizione che sia raggiunta la classe energetica A ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo unitamente all'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;

c) le premialità sono riconosciute anche prevedendo l'adozione di criteri di sostenibilità o

l'ottenimento di certificazioni di sostenibilità ambientale o di certificazioni di qualità costruttiva degli edifici in legno;

- d) le premialità sono riconosciute per i seguenti miglioramenti delle prestazioni energetiche:
- 1) per gli interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento della prestazione energetica esistente pari almeno al 35 per cento del fabbisogno energetico iniziale, garantendo come minimo il raggiungimento della classe energetica D, ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo;
 - 2) per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g), numero 2), della legge provinciale per il governo del territorio 2015, anche comportanti la demolizione e ricostruzione, raggiungimento almeno della classe A, ai sensi del regolamento attuativo di questo titolo.

4. Ai fini del calcolo delle premialità edilizie è garantito lo scomputo dagli indici edilizi delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e di altri elementi costruttivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, secondo criteri definiti con la deliberazione prevista dal comma 3. In questi casi l'intervento può essere realizzato in deroga alla disciplina provinciale e comunale in materia di distanze dalle strade, dai confini e dagli edifici, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal codice civile, e in deroga alle altezze massime degli edifici.

5. Quest'articolo e le sue disposizioni attuative, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3, sono direttamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute nei piani regolatori comunali e nei regolamenti edilizi comunali."

4. All'articolo 88 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia individua misure di promozione della diffusione di sistemi di utilizzo dell'acqua piovana e di azioni progettuali volte alla riduzione dell'isola di calore urbano locale derivanti dal trattamento superficiale delle aree esterne agli edifici, delle loro coperture e delle loro facciate, anche mediante la conclusione di protocolli d'intesa con i comuni e con le categorie rappresentative del settore.";

b) nel comma 2 le parole: "Negli edifici di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione";

c) i commi 3 e 4 sono abrogati.

5. All'articolo 89 della legge urbanistica provinciale 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere d) e j) sono abrogate;

b) dopo la lettera j) è inserita la seguente:

"j bis) la costituzione di un catasto per gli attestati di prestazione energetica, le relative modalità di funzionamento e di pubblicazione dei dati ivi contenuti."


6. L'articolo 90 della legge urbanistica provinciale 2008 è abrogato.

7. Nel comma 1 dell'articolo 91 della legge urbanistica provinciale 2008 le parole: "e di certificazione della sostenibilità ambientale" sono soppresse.

8. Fatto salvo quanto previsto da questo comma, l'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, come sostituito dal comma 3, e la relativa delibera attuativa si applicano a partire dal 1° luglio 2021. Fino a quest'ultima data continua ad applicarsi l'articolo 86, vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, con la relativa deliberazione attuativa. Quest'ultima normativa continua ad applicarsi anche dopo il 1° luglio 2021, con riguardo:

a) ai titoli edilizi richiesti o presentati entro il 30 giugno 2021;

b) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati alla data di entrata in vigore di questa legge;



- 15 -

- c) ai titoli edilizi relativi ad interventi previsti in piani attuativi approvati entro il 30 giugno 2021 se la relativa previsione è contenuta in piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 24

Disposizioni in materia di utilizzo dei canoni ambientali previsti dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)

1. A fronte della riduzione delle risorse derivante dalla crisi economica e finanziaria dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Provincia promuove la modifica dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale n. 4 del 1998, al fine di consentire l'utilizzo delle somme introitate ai sensi della medesima lettera per interventi degli enti locali che, anche indirettamente, producano un miglioramento ambientale, inteso anche come effetto positivo sul paesaggio.

2. Le modifiche introdotte ai sensi del comma 1 possono avere carattere transitorio e, comunque, si applicano anche con riferimento agli importi relativi alle somme previste dall'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale n. 4 del 1998 già assegnati agli enti locali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo VIII

Disposizioni finali

Art. 25

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 dicembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: <https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/>). Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 1

- Gli articoli 3, 7, 11, 16 quater, 23, 23 bis e 27 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 – e cioè della legge provinciale 30 novembre 1993, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 3

Termini del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. L'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. Se le istanze e la documentazione sono presentate a struttura della stessa amministrazione diversa da quella competente a riceverle o sono presentate per il tramite degli sportelli di assistenza e di informazione di cui all'articolo 34, il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento decorre dalla data di ricevimento delle istanze o della documentazione da parte della struttura competente all'adozione del provvedimento finale.

2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la produttività, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'amministrazione ridefinisce i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i quali non possono comunque essere superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile fissare termini di conclusione superiori a novanta giorni, in considerazione della particolare complessità del procedimento, della natura degli interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e sempre che sia stata verificata l'inapplicabilità degli strumenti di semplificazione delle procedure e della documentazione previsti da questa legge, tali termini non possono comunque superare i centottanta giorni. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti da questo comma, continuano ad applicarsi i termini già stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il termine residuale indicato dal comma 4.

2 ter. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e disciplinare.

3. Se nel procedimento deve intervenire un atto di assenso di un'altra struttura o amministrazione, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'atto. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. La mancata comunicazione dell'atto di assenso entro il termine a disposizione della struttura o dell'amministrazione coinvolta equivale ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Se nel procedimento devono intervenire ~~più atti di altre strutture~~ **più atti di assenso di altre strutture** o amministrazioni si applicano le disposizioni sulla conferenza di servizi ~~di cui all'articolo 16, comma 2 di cui all'articolo 16, commi 2 e 2 bis.~~ **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 per l'acquisizione di pareri.**

4. Qualora l'amministrazione non abbia provveduto ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.

- 2 -

5. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dall'amministrazione all'istante fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre il termine di trenta giorni da tale richiesta. In casi di particolare complessità delle integrazioni richieste, il termine può essere aumentato fino ad un massimo di sessanta giorni. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato, l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, all'istante non possono essere richiesti ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli definiti ai sensi del medesimo articolo 9, se non con atto motivato disposto comunque per una sola volta, che determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento, da comunicare all'interessato.

7. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell'istruttoria, il termine può essere sospeso con provvedimento motivato. Tale circostanza è comunicata all'interessato.

7 bis. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste da quest'articolo, in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al dirigente generale competente per materia, il quale conclude il procedimento ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Per i fini di questo comma, per ciascun procedimento è pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, anche per via telematica.

7 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine massimo stabilito ai sensi di quest'articolo e quello effettivamente impiegato per concludere il procedimento nonché le ragioni del ritardo.

8. Ai sensi della normativa statale vigente, salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, decorsi i termini stabiliti dai commi 2 e 4 per la conclusione del procedimento amministrativo, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei medesimi termini. E' fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento se ne ricorrono i presupposti.

9. Il piano provinciale per la prevenzione della corruzione stabilisce le modalità per il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti nonché per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale, anche a fini di trasparenza. Il dirigente della struttura competente in materia di procedimento amministrativo entro il 30 gennaio di ogni anno comunica ai dirigenti generali competenti per materia e alla Giunta provinciale i procedimenti suddivisi per tipologia e le strutture amministrative competenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione.

9 bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia assicura la riduzione media del 30 per cento dei termini massimi dei procedimenti amministrativi.

Art. 7

Funzioni del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 6:
 - a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari ed adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; in particolare il responsabile, ove necessario, chiede la regolarizzazione o l'integrazione della domanda, della documentazione e delle dichiarazioni prodotte; può esperire accertamenti tecnici, ispezioni e ordinare esibizioni documentali;
 - c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 16;
 - d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalla legge e dai regolamenti;

- 3 -

e) trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale ovvero, ove ne abbia la competenza, provvede egli stesso; l'organo competente all'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile medesimo se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

1 bis. Per agevolare la più ampia partecipazione alla formazione delle decisioni amministrative, il responsabile del procedimento, o il presidente dell'organo collegiale se la decisione rientra nelle competenze di quest'ultimo, possono invitare e audire i soggetti privati portatori di interessi qualificati nonché i membri di organi istituzionali durante le riunioni, rispettivamente della conferenza di servizi o dell'organo collegiale medesimo, in relazione alle decisioni da assumere.

Art. 11

Pareri

1. Tutti i pareri debbono essere resi entro il termine fissato per legge, per regolamento o per deliberazione della Giunta provinciale per ogni singolo procedimento.

2. Qualora la Giunta provinciale non provveda ai sensi del comma 1, il termine è di trenta giorni.

~~3. Nel caso di decorrenza del termine per l'assunzione di pareri obbligatori, la struttura competente in via principale procede indipendentemente dalla loro acquisizione, salvo che l'organo o la struttura competenti abbiano rappresentato esigenze istruttorie. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere per una sola volta, dal momento della ricezione della richiesta di proroga.~~

3. Decorso il termine previsto dai commi 1 e 2, la struttura richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere, a meno che l'organo o la struttura competenti abbiano rappresentato esigenze istruttorie; in tal caso il termine può essere interrotto per una sola volta e il parere è reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

4. Nel caso di decorrenza del termine per l'assunzione di pareri obbligatori che devono essere rilasciati da organi o strutture preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini, salvo che essi abbiano rappresentato esigenze istruttorie, la struttura competente in via principale convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 2 bis.

~~5. Nell'ipotesi di pareri facoltativi, ove essi non siano comunicati entro i termini previsti dai commi 1 e 2, il provvedimento è adottato prescindendo dai pareri medesimi.~~

~~6. Se il parere è favorevole e senza osservazioni, il dispositivo può essere anticipato via fax o con l'utilizzo di strumenti telematici o informatici. (abrogati)~~

Art. 16 quater

Procedura della conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti, e può svolgersi per via telematica.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle strutture o alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni le strutture e le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tal caso, la struttura o l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque successiva alla prima di non più di dieci giorni.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 16 ter, le strutture e le amministrazioni presenti stabiliscono il termine per la conclusione dei lavori. In assenza di tale determinazione, i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni.

4. Ogni struttura e amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, anche espressamente delegato a tal fine dall'organo competente, legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà su tutte le decisioni di competenza della struttura e dell'amministrazione convocata.

- 4 -

4 bis. A conclusione dei lavori della conferenza, o comunque alla scadenza del termine di cui al comma 3, viene redatto apposito verbale di conclusione della conferenza.

5. Si considera acquisito l'assenso della struttura o dell'amministrazione, comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non ha espresso definitivamente la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata. **Gli atti adottati successivamente all'ultima riunione sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, se ne ricorrono i presupposti e le condizioni.**

6. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. In tal caso il termine fissato per la conclusione dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta dei chiarimenti o degli elementi integrativi e riprende a decorrere dalla loro ricezione. Se i chiarimenti o gli elementi integrativi non sono forniti entro il termine perentorio di trenta giorni si procede prescindendo da essi.

6 bis. Il provvedimento finale di competenza della struttura o amministrazione procedente è adottato valutati gli esiti della conferenza, come risultanti dal suo verbale di conclusione, e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

7. Il provvedimento finale adottato ai sensi del comma 6 bis, se favorevole, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture o delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla conferenza, ma risultate assenti.

7 bis. Quest'articolo si applica quando la conferenza di servizi è convocata ai sensi dell'articolo 16, commi 2, 2 bis, 4 e 5.

Art. 23

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla-osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, se non è previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

2. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché, se espressamente previsto dalla disciplina vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti indicati nel comma 1. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la disciplina vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, oppure l'esecuzione di verifiche preventive essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste da questo comma, salve le verifiche successive delle strutture e delle amministrazioni competenti.

3. La segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest'articolo non si applica nei casi di esclusione individuati dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

5. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dal comma 1 l'amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi da essa prodotti. Se è possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere

- 5 -

prescrivendo le misure necessarie, con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. Decorso il termine, se queste misure non sono adottate, l'attività s'intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

~~6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 5, primo periodo, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal comma 5 in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 21 nonies della legge n. 241 del 1990.~~

6. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi previsti dal comma 5 adottati dopo la scadenza del termine previsto dal medesimo comma sono inefficaci; essi possono comunque essere adottati in presenza delle condizioni indicate dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

7. *omissis*

8. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio attività", "denuncia di inizio attività" e "DIA", ovunque esse ricorrano, anche come parti di una espressione più ampia, nelle leggi e nei regolamenti provinciali. La disciplina di quest'articolo s'intende sostitutiva di quella della dichiarazione di inizio attività o della denuncia di inizio attività contenuta nella normativa provinciale.

Art. 23 bis

Silenzio assenso

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 3, il provvedimento di diniego. **I provvedimenti adottati dopo la scadenza del termine sono inefficaci.**

2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.

3. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti individuati con successiva deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 27 bis

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

1. Nei procedimenti ad istanza di parte l'organo o la struttura competente all'adozione del provvedimento finale, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione del procedimento che ~~riprendono a decorrere dalla data di presentazione~~ **riprendono a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione** delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, **indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'organo o la struttura competente non possono addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato.**

2. Le disposizioni di cui a quest'articolo non si applicano alle procedure concorsuali, alle procedure di natura agevolativa nelle quali si realizza una concorrenza tra le domande, nonché ai

- 6 -

procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali."

Nota all'articolo 2

- Gli articoli 12 ter, 15 bis e 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 - e cioè della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 12 ter

Strutture organizzative complesse

1. La direzione generale della Provincia è sopraordinata alle strutture della Provincia, assicura l'applicazione delle direttive impartite dalla Giunta provinciale e il coordinamento generale dell'iniziativa legislativa e dell'azione amministrativa della Provincia in modo da assicurarne l'unitarietà; fornisce i supporti richiesti dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale per definire gli indirizzi e gli obiettivi da perseguire e i programmi da attuare. La direzione generale assicura il coordinamento dei dipartimenti per l'elaborazione, la realizzazione e la verifica di progetti e iniziative che interessino materie rientranti nelle competenze di più strutture complesse. La direzione generale è sopraordinata alle strutture e alle unità di missione in cui eventualmente si articola e svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione nei confronti delle strutture complesse e delle unità di missione in essa incardinate. Alla direzione generale della Provincia è preposto il direttore generale, che opera direttamente alle dipendenze del Presidente.

2. I dipartimenti, nel numero massimo di undici, costituiscono le strutture organizzative cui sono attribuite la generalità delle competenze della Provincia, escluse quelle riservate dall'atto organizzativo alla direzione generale. I dipartimenti sono sopraordinati alle strutture e alle unità di missione in cui si articolano.

3. L'avvocatura della Provincia cura l'attività concernente le cause e i ricorsi in ogni sede giurisdizionale e assicura l'assistenza legale, anche in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso, anche attraverso l'applicazione dell'articolo 39 quater, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990) per la Provincia e per gli enti strumentali previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, individuati dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Le attività previste da questo comma sono svolte nei confronti degli enti strumentali previa specifica autorizzazione della Giunta provinciale. All'avvocatura della Provincia è preposto un ~~dirigente in possesso del titolo di~~ avvocato. **(soppresse)**

3 bis. Le attività dell'avvocatura della Provincia previste dal comma 3 sono svolte per gli enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), a titolo gratuito, previa stipula di apposita convenzione. Esse sono prestate a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell'ente strumentale e di specifica autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 3, previa verifica dell'assenza di conflitti d'interesse e dell'effettiva possibilità dell'avvocatura della Provincia di difendere l'ente strumentale. La Giunta provinciale, nelle direttive di cui all'articolo 59, comma 1, prevede l'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 38 ter e il rimborso agli avvocati delle spese necessarie per l'esecuzione del mandato. La procura alla lite è rilasciata dal legale rappresentante dell'ente strumentale; il legale incaricato è il responsabile del contenzioso e il domiciliatario della causa conformemente alle cause della Provincia e all'ordinamento provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite anche le forme di raccordo organizzativo dell'avvocatura della Provincia con gli uffici degli enti strumentali e l'eventuale utilizzo di personale di questi ultimi, nonché l'addebito di eventuali oneri fiscali, rimborsi e spese. Se è necessario il ricorso a legali esterni si applicano, come per la Provincia, gli articoli 21, comma 4, e 39 quater, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 e le relative spese, da contenere nei limiti previsti dai parametri ridotti applicati dalla Provincia, sono rimborsate dall'ente strumentale.

- 7 -

4. Le agenzie complesse sono rappresentate nell'atto organizzativo, che ne disciplina le relazioni con la struttura organizzativa della Provincia.

Art. 15 bis
Albo dei dirigenti

1. L'albo dei dirigenti costituisce strumento per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per la gestione della mobilità dei dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti strumentali, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 23. L'albo è pubblicato nel sito istituzionale della Provincia.

2. Sono iscritti all'albo i dirigenti di ruolo della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali. Non sono iscritti all'albo i dirigenti scolastici e i dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario provinciale.

3. L'albo dei dirigenti contiene, per ciascun dirigente iscritto, il curriculum vitae e il profilo professionale, comprensivi delle esperienze professionali maturate ~~e della formazione acquisita, degli incarichi svolti e degli esiti delle valutazioni ottenute negli incarichi ricoperti.~~ **della formazione acquisita e degli incarichi ricoperti.** Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per la rappresentazione nell'albo degli elementi conoscitivi relativi ai dirigenti, anche per permettere l'interoperabilità con le banche dati istituite da altre amministrazioni pubbliche per i medesimi fini.

4. Il dirigente a cui è revocato l'incarico nelle ipotesi previste dall'ordinamento, o non è rinnovato o conferito un diverso incarico dirigenziale a seguito dell'esito negativo delle valutazioni effettuate secondo quanto disposto dall'articolo 19, rimane iscritto all'albo per un periodo non superiore a tre anni; trascorso tale periodo senza che gli sia stato conferito un nuovo incarico dirigenziale, decade dalla qualifica di dirigente ed è cancellato dall'albo. Il dirigente cui non è conferito alcun incarico, per il periodo di permanenza nell'albo, è messo a disposizione dell'amministrazione e assegnato a una struttura complessa per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del suo dirigente generale.

4 bis. Il contratto collettivo determina il trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti cui è revocato, non conferito o non rinnovato l'incarico per le ipotesi previste dal comma 4 e nelle altre ipotesi di mancato conferimento o rinnovo.

5. A seguito della decadenza dalla qualifica, se non si provvede al licenziamento secondo quanto previsto dall'articolo 19, il dirigente è cancellato dall'albo ed è inquadrato nella qualifica di direttore, anche in soprannumero.

6. La Provincia definisce gli obblighi formativi che devono essere annualmente assolti dai dirigenti per la permanenza nell'albo. Per questi fini, con regolamento è definito un sistema di formazione continua della dirigenza per l'acquisizione di crediti formativi; il regolamento stabilisce il numero minimo di crediti necessari per permanere nella qualifica di dirigente, in assenza dei quali è revocato l'incarico ed è disposta la decadenza dalla qualifica e la conseguente cancellazione dall'albo; in questi casi si applica il comma 5.

7. I dirigenti della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali che assumono incarichi dirigenziali in comando presso altre amministrazioni pubbliche, fino al loro eventuale passaggio a queste amministrazioni, mantengono l'iscrizione all'albo.

Art. 22 bis
Concorso pubblico

1. I concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della Provincia e per soddisfare il fabbisogno di dirigenti dei propri enti pubblici strumentali sono banditi dalla Giunta provinciale.

2. I concorsi, per esami e titoli, prevedono un esame, un eventuale percorso formativo e ~~un'eventuale verifica finale~~ **una verifica finale**, che può tenere conto anche dell'esito del percorso formativo, se attivato. In particolare:

- a) l'esame prevede una selezione articolata in una o più prove, in particolare sulla conoscenza del sistema dell'autonomia provinciale e su specifiche materie, per accertare le conoscenze teoriche e le competenze pratiche dei candidati e verificare le attitudini personali, anche relative all'orientamento ai risultati e all'abilità di gestire il ruolo di leadership e le relazioni

- 8 -

interpersonali, la capacità di analisi e di risoluzione dei problemi, l'attitudine alla comunicazione;

- b) il percorso formativo, se previsto dal bando di concorso, è finalizzato ad approfondire la conoscenza e ad accrescere le capacità dei candidati selezionati al termine della prima fase sulle materie e gli aspetti oggetto dell'esame;
- c) ~~l'eventuale verifica finale accerta infine, attraverso un colloquio,~~ **la verifica finale accerta infine, attraverso una prova orale**, le conoscenze e le attitudini personali dei candidati, anche tenendo conto dell'apprendimento acquisito nel percorso formativo, se attivato.

3. I bandi del concorso sono pubblicati nel sito istituzionale della Provincia, nel Bollettino ufficiale della Regione e con eventuali altre forme di pubblicità e indicano:

- a) il numero dei posti messi a concorso;
- b) il possesso dei requisiti minimi previsti da questa legge per la partecipazione al concorso e di altri eventuali requisiti;
- c) il termine e le modalità di presentazione della domanda e della documentazione richiesta ai candidati;
- d) i titoli considerati, anche di esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni direttive presso la pubblica amministrazione, e le relative modalità di valutazione;
- e) le tipologie, le date e le modalità di svolgimento delle prove.

4. Con regolamento sono definite le modalità di svolgimento delle prove teoriche e pratiche, nonché le caratteristiche e la durata dell'eventuale percorso formativo.

5. La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale - o da altro dirigente nominato su proposta di quest'ultimo -, che la presiede e da tre persone particolarmente qualificate, esperte nelle materie oggetto d'esame, che non ricoprono cariche politiche. Per quanto riguarda la disciplina delle incompatibilità, della promozione della parità di genere e dei compensi si applica l'articolo 39.

6. La Giunta provinciale approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori. La graduatoria non contiene idonei."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 12 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 12

Misure per il superamento del precariato

1. Per superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2021 e in via straordinaria, la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato, ivi compreso il personale di polizia locale con contratto stagionale, presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- b) sia stato assunto a tempo determinato dall'amministrazione che procede all'assunzione attingendo a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) alla data del 31 dicembre 2020 abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Nel triennio 2018-2020 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, secondo quanto previsto dal piano

- 9 -

triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, possono bandire in via straordinaria procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) ~~alla data di entrata in vigore di questa legge~~ **alla data del 31 dicembre 2020** abbia maturato presso le amministrazioni indicate nel comma 3 almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. A tal fine è possibile sommare periodi riferiti a contratti flessibili diversi, purché relativi ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale è indetto il concorso.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e del comma 2, lettera b), si considerano solo i servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la quale si procede all'assunzione. Questi servizi sono considerati secondo i seguenti criteri, in ragione dell'amministrazione che procede all'assunzione:

- a) per le assunzioni presso la Provincia o gli enti strumentali pubblici o il Consiglio provinciale, sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi soggetti; si considerano inoltre i servizi svolti presso i gruppi consiliari;
- b) per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi enti;
- c) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi prestati presso una o più delle medesime aziende.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, se l'amministrazione che procede all'assunzione è il Consiglio provinciale, la procedura è effettuata dalla Provincia sulla base del fabbisogno definito d'intesa con il Consiglio provinciale e il requisito previsto dal comma 2, lettera a), si intende riferito al servizio espletato presso il Consiglio medesimo.

5. La Provincia, di concerto con gli organismi rappresentativi degli enti indicati da quest'articolo e previo confronto con le organizzazioni sindacali, promuove l'uniforme definizione dei criteri per l'applicazione di quest'articolo. Le procedure previste dal comma 1 sono attivate anche in presenza di graduatorie di idonei in corso di validità relative a concorsi pubblici espletati per le medesime professionalità dall'amministrazione che assume, previo avviso pubblico di manifestazione d'interesse da parte del personale in possesso dei requisiti, e rivestono priorità rispetto allo scorrimento delle stesse graduatorie. I criteri possono prevedere un maggior riconoscimento ai servizi prestati presso l'amministrazione precedente.

6. La Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, con proprio provvedimento, esercitano la facoltà di ricorrere alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 per il reclutamento delle professionalità previste dal piano triennale del fabbisogno o da un altro strumento di programmazione adottato, in coerenza con i criteri stabiliti dal comma 5.

7. Fino al termine delle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 la Provincia, gli enti strumentali pubblici, il Consiglio provinciale, gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona non instaurano ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato per le professionalità interessate da queste procedure, salvi i contratti per sostituire personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto e quelli stipulati nel rispetto di specifiche disposizioni derogatorie con riguardo a particolari funzioni e tipologie di ente. I corrispondenti contratti con i soggetti che, in quanto destinatari delle misure volte al superamento del precariato, partecipano alle procedure disciplinate dai commi 1 e 2 possono essere prorogati fino alla loro conclusione, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni o altro strumento di programmazione adottato e nei limiti della relativa copertura finanziaria.

8. Quest'articolo non si applica al reclutamento del personale dei comparti provinciali scuola e ricerca. Per il personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia si applica l'articolo 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, e le procedure lì previste, qualora attivate, rivestono priorità rispetto allo scorrimento di graduatorie di idonei per le medesime professionalità. Quest'articolo,

- 10 -

inoltre, non si applica ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e ai contratti di formazione e lavoro.

9. In relazione ai percorsi di stabilizzazione disciplinati da quest'articolo la Giunta provinciale stabilisce criteri e modalità per l'utilizzazione del personale all'interno di ambiti territoriali omogenei per necessità di sostituzione di personale a qualunque titolo assente.

9 bis. In relazione al rallentamento delle procedure concorsuali a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia di COVID-19 le procedure previste dal comma 2 possono essere svolte fino al 31 dicembre 2022.

10. Per valorizzare l'esperienza acquisita dal personale non dirigenziale, in via ordinaria, i bandi di concorso indetti dalla Provincia, dagli enti strumentali pubblici, dal Consiglio provinciale, dagli enti locali e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona possono prevedere che i nuovi posti, in misura non superiore al 50 per cento delle nuove assunzioni, siano riservati a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato per attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale dei posti messi a concorso. La durata minima del servizio e il periodo di tempo di riferimento sono fissati dal bando di concorso. Se il concorso è indetto per titoli ed esami, all'esperienza professionale maturata da questo personale può essere attribuito un apposito punteggio. Gli esami possono consistere in una prova scritta o in un colloquio. ~~In via transitoria, fino al 31 dicembre 2022, il personale del comma 2 cui si applica il riferimento temporale previsto dal comma 1 può rientrare nella riserva di posti. (soppresse)~~

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Nota all'articolo 5

- L'articolo 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18

Personale educativo e scolastico degli enti locali

1. In relazione a quanto previsto per l'ordinamento statale dal comma 228 ter dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti locali, nell'attuare le facoltà assunzionali per il personale educativo e scolastico, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 possono applicare il comma 228 ter dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 per quanto concerne le procedure di stabilizzazione ivi previste nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente. ~~Nel rispetto dei medesimi limiti assunzionali~~ **Nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti**, resta ferma la possibilità, nell'ambito delle procedure concorsuali, di riservare fino al 50 per cento dei posti messi a concorso al personale che ha maturato, ~~alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto;~~ **alla data del 31 dicembre 2020, almeno tre anni di contratto a tempo determinato**, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'ente locale che bandisce il concorso nella figura professionale interessata dalla procedura.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale."

Nota all'articolo 6

- L'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 24

Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia

1. Nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente, gli enti locali, al fine di ridurre il ricorso a contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, ~~nel triennio 2018-2020~~ **fino al 31 dicembre 2021**, assumere a tempo indeterminato personale addetto ai servizi di nido d'infanzia e di scuola dell'infanzia in possesso dei seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015 con contratto a tempo determinato presso l'ente locale della Provincia che procede all'assunzione;

- 11 -

b) abbia maturato ~~alla data di entrata in vigore di questa legge~~ **al 31 dicembre 2020**, presso uno o più enti locali, anche in sommatoria, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni nella categoria contrattuale interessata dalla procedura di assunzione.

2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), e già risultato idoneo in un concorso pubblico bandito per la medesima figura professionale è assunto a tempo indeterminato a seguito di avvisi banditi dall'ente locale per la copertura dei fabbisogni. L'idoneità può risultare dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione. Per l'applicazione di questo comma si dà precedenza al personale con maggiore anzianità maturata a tempo determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione.

3. Al personale non educativo addetto ai servizi dei nidi d'infanzia si applica, per il triennio 2018 - 2020, anche il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14.

4. Gli enti locali possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 2 e 3, fino alla loro conclusione."

Nota all'articolo 7

- Gli articoli 61, 84 bis e 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 - e cioè della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 61

Primo ciclo di istruzione

1. Il primo ciclo di istruzione costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Ha configurazione autonoma e si conclude con l'esame di stato.

2. La scuola del primo ciclo promuove - nell'accoglienza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali - lo sviluppo della personalità dello studente attraverso la diversificazione didattica e metodologica; l'educazione ai principi fondamentali della convivenza civile, dell'interazione sociale e dell'esercizio della cittadinanza attiva; l'acquisizione e lo sviluppo dell'attività di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche; organizza e accresce le conoscenze e le abilità verso una dimensione sistematica delle discipline, in una logica di progressività del percorso educativo, formativo e didattico; sostiene l'apprendimento dei mezzi espressivi, attraverso l'insegnamento, oltre che della lingua italiana, di almeno due lingue dell'Unione europea, tra cui il tedesco, nonché delle attività motoria, sportiva, della musica, dell'arte e dell'immagine; pone le basi per l'utilizzo delle metodologie scientifiche e tecnologiche e garantisce l'alfabetizzazione e l'approfondimento delle tecnologie informatiche e della comunicazione; sviluppa progressivamente le competenze di autovalutazione e autorientamento e le capacità di scelta consapevole corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli studenti, anche in funzione delle successive scelte di istruzione e formazione.

3. Nell'ambito del progetto d'istituto e compatibilmente con gli organici e le risorse assegnate all'istituzione scolastica e formativa, allo scopo di garantire le attività educative e didattiche del primo ciclo, le istituzioni scolastiche possono organizzare attività di interscuola comprensive della sorveglianza e della fruizione del servizio di mensa. **Queste attività d'interscuola possono essere affidate, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, a soggetti privati che diano adeguate garanzie sul piano organizzativo, pedagogico e della qualità del servizio, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione tiene conto delle specifiche esigenze educative degli studenti nelle diverse fasce di età e, a tal fine, riserva al personale docente l'attività di interscuola nel primo biennio della scuola primaria. Per gli anni successivi al biennio, in caso di affidamento a soggetti privati, prevede comunque la compresenza del personale addetto dei soggetti privati con il personale docente.**

4. Fermo restando l'obbligo di iscrizione al primo anno del primo ciclo per i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età alla data prevista dalla normativa statale, possono essere iscritti, su richiesta dei genitori e sentita la scuola dell'infanzia, anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento.

- 12 -

Art. 84 bis

Assegnazione del personale docente all'ambito territoriale

1. I docenti assunti a tempo indeterminato sono assegnati agli ambiti territoriali definiti ai sensi del comma 2.

2. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e auditi i rappresentanti di categoria dei docenti, definisce l'ampiezza degli ambiti territoriali, anche distinti per cicli o gradi d'istruzione, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche provinciali;
- c) le caratteristiche orografiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree montane e di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

3. Il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e assegnato in via definitiva a un'istituzione scolastica e formativa ~~entro l'anno scolastico 2020-2021~~ **entro l'anno scolastico 2022-2023** conserva la titolarità della cattedra presso l'istituzione scolastica e formativa di assegnazione.

Art. 94

Mobilità del personale insegnante

1. La mobilità del personale insegnante della scuola a carattere statale s'informa al principio della continuità didattica ed è disciplinata, in modo da garantire il regolare avvio dell'anno scolastico:

- a) dai contratti collettivi di lavoro provinciali per il personale dirigente e docente all'interno del territorio provinciale;
- b) dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro rispettivamente applicabili per il personale dirigente e docente tra le strutture e le scuole ubicate nel territorio provinciale e quelle del restante territorio nazionale.

2. Il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o trasferito con mobilità territoriale o professionale da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento.

2 bis. Per assicurare la continuità didattica il personale docente trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nella sede assegnata, fatti salvi i casi di soprannumerarietà, di trasferimento d'ufficio e quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva decentrata presso il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione. L'assegnazione della sede avviene in via definitiva. A valere dall'anno scolastico 2015-2016 le operazioni di mobilità hanno cadenza annuale. ~~A partire dall'anno scolastico 2021-2022~~ **A partire dall'anno scolastico 2023-2024** le operazioni di mobilità del personale docente avvengono fra ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 84 bis.

2 ter. Per consentire la programmazione delle assunzioni del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale la Giunta provinciale stabilisce la quota dei posti vacanti da coprire mediante la mobilità da altra provincia e la mobilità professionale all'interno del territorio provinciale; tale quota non può superare il limite del 25 per cento dei posti vacanti in relazione a ciascuna classe di concorso.

3. I contratti previsti dal comma 1, lettera b), sono sottoscritti sulla base dell'intesa tra la Provincia e il ministero competente prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

4. Fino a quando il contratto collettivo provinciale di lavoro non disponga diversamente, il dirigente della struttura provinciale competente può disporre il trasferimento d'ufficio del personale docente per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede. Qualora ricorrano ragioni di particolare urgenza e gravità, il trasferimento può essere disposto anche in corso d'anno; in attesa del provvedimento di trasferimento il dirigente della struttura provinciale competente può disporre, a fini cautelari, la sospensione dal servizio per un periodo massimo di quindici giorni.

5. L'utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all'estero da parte del Ministero degli affari esteri del personale insegnante ai sensi dell'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,

- 13 -

relative alle scuole di ogni ordine e grado), è consentita previo nulla osta della Provincia e ~~previa intesa con lo Stato al fine dell'assunzione delle relative spese.~~ **"(soppresse)**

- L'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 50

Disposizioni transitorie

1. L'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 7, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

2. L'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 8, si applica per il conferimento degli incarichi a decorrere ~~dall'anno scolastico 2021-2022~~ **dall'anno scolastico 2023-2024**.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 9, il consiglio dell'istituzione delibera in ordine al mantenimento o alla soppressione del nucleo interno di valutazione costituito alla data di entrata in vigore delle modifiche.

4. In prima attuazione dell'articolo 43 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 26, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative è effettuato a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

5. L'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 27, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.

6. Le modalità di assegnazione del personale docente all'ambito territoriale disciplinate dall'articolo 84 bis, come introdotto dall'articolo 32, e dagli articoli 85 e 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dagli articoli 33 e 34, si applicano con riferimento alle assunzioni disposte a decorrere ~~dall'anno scolastico 2021-2022~~ **dall'anno scolastico 2023-2024**; per le assunzioni disposte antecedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti le assunzioni disposte per l'anno scolastico 2015-2016.

7. L'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 36, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 e l'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 37, comma 1, si applica a decorrere ~~dall'anno scolastico 2021-2022~~ **dall'anno scolastico 2023-2024**; fino ad allora per la permanenza nella sede assegnata al personale assunto o riammesso in servizio si applica il comma 11 bis.

8. L'articolo 91, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 38, si applica ai concorsi indetti dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

8 bis. Il primo periodo del comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 si applica a partire ~~dall'anno scolastico 2021-2022~~ **dall'anno scolastico 2023-2024**.

9. L'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006, come sostituito dall'articolo 46, si applica per le valutazioni a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

10. Fino all'approvazione del documento previsto dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 14, per la programmazione della formazione professionale continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 22 (Misure urgenti per il sistema educativo) della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9.

11. In deroga a quanto previsto dall'articolo 94, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006 i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o trasferiti con mobilità territoriale o professionale da altra provincia, che hanno garantito almeno tre anni di permanenza effettiva nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento, possono chiedere, per gli anni scolastici 2016-2017 e 2017-2018, trasferimento presso altra provincia, stante il piano straordinario di mobilità previsto dall'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

11 bis. Fino alla data di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del personale docente all'ambito territoriale, per assicurare la continuità didattica il personale docente assunto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, può impegnarsi a garantire la permanenza effettiva per almeno cinque anni scolastici nella

- 14 -

sede assegnata e individuata dalla Giunta provinciale quale sede periferica, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio. A tal fine la Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo comma e la contrattazione collettiva provinciale decentrata definisce il riconoscimento di un apposito punteggio premiale. Dopo la suddetta data questo personale permane sulla sede scolastica di assegnazione fino alla scadenza del quinquennio, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio.

12. Nell'anno 2016, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori scolastici - categoria A -, per la copertura dei fabbisogni di assunzioni, la Provincia bandisce un concorso per titoli con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 27 bis del decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg, concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)".

13. Relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con deliberazione 4 marzo 2016, n. 269 della Giunta provinciale, il triennio di validità delle relative graduatorie, se approvate entro il 31 ottobre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016-2017.

14. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 gli incarichi di preposizione alla medesima istituzione scolastica e formativa provinciale ai sensi dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono conferiti di norma per un massimo di nove anni.

15. *omissis*"

Nota all'articolo 8

- Gli articoli 10, 14, 31 e 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 - e cioè della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 10

Consiglio per la salute e conferenza dei consigli

1. Il consiglio per la salute, istituito presso ciascuna comunità prevista dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), promuove la partecipazione degli enti locali alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute. Il consiglio è composto dal presidente della comunità o da un suo delegato, che lo presiede, e dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale della medesima.

2. *omissis*

3. Il consiglio:

- a) rileva, anche sulla base delle proposte del tavolo territoriale previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), i bisogni della comunità in ordine alla salute e concorre alla promozione di iniziative per il benessere dei cittadini, con particolare riferimento alle attività di prevenzione;
- b) partecipa alla definizione degli atti di programmazione provinciale e alla valutazione della funzionalità dei servizi, della qualità delle prestazioni e dei risultati di salute ottenuti;
- c) formula proposte per il miglioramento dei servizi distrettuali, per l'integrazione delle attività sanitarie e sociali, per l'educazione alla salute;
- d) propone, sentito il direttore del distretto sanitario, gli interventi previsti dalla lettera c) da finanziare con la quota vincolata del fondo per l'assistenza integrata prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera e);
- e) predisporre una relazione annuale di valutazione dei servizi sanitari e socio-sanitari erogati e la trasmette all'assessore provinciale competente.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni dei consigli; ciascun consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare ulteriori disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento interno dell'organismo.

5. I presidenti di ciascun consiglio costituiscono la conferenza dei consigli per la salute. La conferenza è organismo consultivo del Consiglio delle autonomie locali in materia di tutela della salute e di integrazione socio-sanitaria dei servizi.

- 15 -

5 bis. E' garantita la pubblicità degli atti assunti dai consigli della salute e dalla conferenza dei consigli della salute.

Art. 14

Registri di rilevanza provinciale

1. *omissis*
2. *omissis*
3. *omissis*
4. *omissis*
5. *omissis*

5 bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per le finalità previste dal comma 10 dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge, ~~sono istituiti i seguenti registri di rilevanza provinciale~~ **la Provincia definisce con regolamento le modalità di tenuta dei seguenti registri di rilevanza provinciale:**

- a) registro tumori;
- b) registro di artroprotesi;
- c) registro delle malformazioni congenite;
- d) registro diabete mellito infantile e giovanile insulino-dipendente;
- e) ~~registro delle biopsie renali, dell'insufficienza renale cronica, del trattamento sostitutivo dialitico e dei trapianti;~~
- e) registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo dialitico;**
- f) registro delle malattie rare;
- g) registro di mortalità.

~~5 ter. Le modalità di tenuta dei registri previsti dal comma 5 bis sono definite con regolamento.~~
(abrogato)

Art. 31

Articolazioni organizzative fondamentali

1. Costituiscono articolazioni organizzative fondamentali dell'azienda:
 - a) il dipartimento di prevenzione;
 - b) i distretti sanitari;
 - c) il servizio ospedaliero provinciale.
2. Il direttore generale nomina, per ogni articolazione organizzativa fondamentale, un direttore in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; ~~esperienza almeno triennale~~ **esperienza almeno quinquennale** di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti l'attivazione delle procedure per la nomina; assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla normativa statale vigente. L'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente dall'azienda non costituisce causa di incompatibilità alla nomina. Il direttore del dipartimento di prevenzione dev'essere in possesso di un diploma di specializzazione in una delle materie di competenza del dipartimento. Per l'incarico di direttore del servizio ospedaliero provinciale è richiesto il diploma nella disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero. In deroga a quanto previsto da questo comma, l'incarico di direttore di distretto sanitario può essere conferito anche a un medico di assistenza primaria convenzionato da almeno dieci anni con il servizio sanitario provinciale.
3. Ai direttori delle articolazioni organizzative fondamentali si applica l'articolo 28, comma 6.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore di questa legge. Sino a quel momento continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge sul servizio sanitario provinciale.
2. Le disposizioni dell'articolo 30 relative alla nomina del collegio sindacale si applicano a decorrere dalla legislatura provinciale successiva all'entrata in vigore di questa legge.

- 16 -

3. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg (Regolamento concernente "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3"), continua ad applicarsi fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22. Le autorizzazioni e gli accreditamenti rilasciati provvisoriamente alla data di entrata in vigore di questo periodo continuano ad operare fino alla data di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione o accreditamento ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 2 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

3 bis. Fino alla data stabilita dalle disposizioni regolamentari attuative dell'articolo 22 sono provvisoriamente accreditate le strutture socio-sanitarie in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata.

3 bis 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accreditamento socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3 bis, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accreditamento istituzionale per attività socio-sanitaria.

3 ter. Nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari ai sensi dell'articolo 21 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari subentra ai comuni e alle comunità nelle convenzioni stipulate con i soggetti gestori di servizi socio-sanitari. Tali convenzioni, se hanno una scadenza anteriore al 31 dicembre 2014, possono essere prorogate fino a tale data. L'azienda, i comuni e le comunità provvedono eventualmente alla definizione dei rapporti pregressi mediante la stipulazione di una convenzione.

3 quater. *omissis*

3 quinquies. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 16, comma 3 bis, per la definizione della quota di compartecipazione ai costi a carico delle persone che usufruiscono dei servizi socio-sanitari, comprese le prestazioni assistenziali di carattere non sanitario, si fa riferimento alle condizioni economiche dell'assistito e del suo nucleo familiare, fatti salvi i piani assistenziali in essere al 29 dicembre 2011, per i quali continuano ad applicarsi, fino al loro termine, le modalità di compartecipazione in vigore.

3 sexies. I programmi di sperimentazione gestionale avviati sul territorio provinciale ai sensi dell'articolo 54 quater della legge sul servizio sanitario provinciale, in corso alla data di entrata in vigore di questo comma, proseguono fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 23 bis, comma 2. E' fatta comunque salva la facoltà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di inserire in via stabile tra i propri strumenti organizzativi il modello gestionale innovativo sperimentato anche prima di tale data.

3 septies. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011 (Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo), i soggetti riconosciuti competenti per l'effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 9 febbraio 2007, n. 3 (Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro), continuano a esercitare le funzioni loro attribuite. A tal fine la Provincia assicura la tenuta dell'elenco provinciale istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2007, ancorché abrogato, e dal relativo regolamento di attuazione, nonché l'aggiornamento della formazione previsto dal medesimo regolamento.

4. Fino a quando non è stato adottato il regolamento previsto dall'articolo 37, per l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di questa legge.

4 bis. *omissis*

4 ter. In ragione dell'incremento delle prestazioni legate al percorso nascita erogate dalle strutture pubbliche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, conseguente alla revisione della programmazione sanitaria, il personale ostetrico e di puericoltura dipendente dall'ospedale

- 17 -

classificato S. Camillo può essere messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, su richiesta dell'azienda stessa, per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione del servizio.

5. Il consiglio sanitario provinciale, nella composizione integrata ai sensi dell'articolo 8, cessa dalle funzioni allo scadere della legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge cessano dalle funzioni l'assemblea dei distretti prevista dall'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2005 e i comitati di distretto previsti dall'articolo 20 della legge sul servizio sanitario provinciale.

6. Fino alla costituzione degli organi delle comunità istituite ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, il consiglio per la salute previsto dall'articolo 10 è presieduto dal presidente del comprensorio previsto dalla legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

6 bis. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 24, comma 2, la Provincia sostiene la realizzazione di un progetto volto all'adozione da parte dei medici di medicina generale di comportamenti indirizzati alla prescrizione di farmaci non coperti da brevetto. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del consiglio sanitario provinciale e sentite le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale, ed è finanziato per un periodo di tre anni.

6 ter. Per assicurare un più efficiente funzionamento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari garantendo una adeguata funzionalità complessiva dei processi decisionali, la Giunta provinciale può approvare, in via sperimentale, entro il 31 dicembre 2016, un nuovo modello organizzativo dell'Azienda, anche in deroga a quanto previsto in materia dagli articoli 31, 32, 33 e 34, nel rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale e sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, il consiglio sanitario provinciale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sanità. Il nuovo modello deve essere coerente con i seguenti principi e obiettivi:

- a) chiarezza nella definizione della struttura organizzativa con riferimento alla positiva ricaduta sulla catena decisionale e gerarchica;
- b) presenza di una apposita struttura di governo della rete ospedaliera e di raccordo con la sanità collettiva, territoriale e ospedaliera, a tutela dei percorsi di prevenzione, di diagnosi, di cura e di riabilitazione;
- c) produzione di risparmi per il servizio sanitario provinciale.

~~6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga di cui al comma 6 ter cessano di avere effetto il 31 dicembre 2020, in assenza di modifiche della legislazione provinciale coerenti con la positiva valutazione delle deroghe introdotte in via sperimentale ai sensi di questo comma e, in particolare, dei risparmi ottenuti.~~

6 quater. Le modifiche all'assetto organizzativo adottate ai sensi della deroga prevista dal comma 6 ter cessano di avere effetto nelle date individuate dalla Giunta provinciale nell'ambito delle direttive per il ripristino dell'assetto organizzativo previsto da questa legge, e comunque entro il 31 agosto 2021.

6 quinques. Per far fronte alla situazione emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune discipline derivante dal persistente e inutile esperimento delle procedure concorsuali, al fine di garantire il diritto costituzionale di tutela della salute e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza che il servizio sanitario provinciale è tenuto a garantire ai propri assistiti, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può, nelle more dell'espletamento di ulteriori procedure concorsuali, affidare incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, purché sia stato previamente accertato che non vi sono professionisti disponibili individuati attraverso gli ordinari strumenti di acquisizione del personale oppure medici specializzati con contratti di formazione specialistica ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico). Gli incarichi sono attribuiti con la clausola di anticipata cessazione nel caso in cui si sia verificato l'utile esperimento della procedura concorsuale. Per garantire la qualità del servizio, gli incarichi sono conferiti a seguito di un avviso formato secondo criteri di imparzialità, trasparenza e pubblicità e sulla base di un criterio di qualità curricolare. Nuovi incarichi al medesimo soggetto possono essere conferiti solo se persistono le condizioni previste da questo comma."

- 18 -

Nota all'articolo 9

- Gli articoli 14.1, 14 ter, 14 septies e 14 octies della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001 - e cioè della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 14.1

Agricoltura sociale

1. La Provincia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi.

2. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività previste dall'articolo 14 ter esercitate dai seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;
 - b) cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);
- b bis) forme associative tra i soggetti indicati nelle lettere a) e b) e i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 141 del 2015.**

Art. 14 ter

Fattoria sociale

1. Per fattoria sociale si intendono le attività svolte dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, mediante l'utilizzazione della propria azienda dirette a realizzare:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale e comunque dei soggetti individuati dall'articolo 6 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);
 - b) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
 - c) prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali;
 - d) servizi socio-educativi per la prima infanzia offerti in un particolare contesto ambientale come definiti dall'articolo 3, comma 6 bis, della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002);
- d bis) altri servizi assistenziali ed educativi di conciliazione che interessano le fasce d'età fino alla preadolescenza. La Giunta provinciale disciplina i criteri e modalità per l'attuazione di questa lettera.

2. Le attività previste dal comma 1, lettere b), c) e d), sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Le attività previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere realizzate dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, se autorizzati o accreditati ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia. Per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dalle norme provinciali vigenti in materia.

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

- 19 -

4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione di una SCIA al ~~comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività~~ **alla Provincia; il soggetto interessato ne informa inoltre il comune territorialmente competente, in relazione alle competenze allo stesso spettanti.** Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, autorizzate o accreditate se questo è richiesto dalle norme provinciali vigenti in materia. ~~Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.~~ **(soppresse)**

5. La fattoria sociale può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso sociale".

6. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.

Art. 14 septies

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di un apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso ai locali e alle strutture adibiti all'attività di fattoria sociale, nonché ai registri e alle altre scritture connesse all'impresa agricola.

3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro per chi esercita l'attività di fattoria sociale in assenza della SCIA;
- b) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria sociale in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;
- c) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico il logo dell'agricoltura sociale, l'espressione "fattoria sociale" e le relative denominazioni riservate, nonché termini attributivi derivati;
- d) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per chi esercita l'attività di fattoria sociale in violazione del rapporto di connessione con l'azienda agricola;
- e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti o dei presupposti previsti per l'esercizio dell'attività di fattoria sociale;
- b) esercizio dell'attività di fattoria sociale in assenza della SCIA;
- c) mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data di presentazione della SCIA, oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). ~~Il comune dove si trovano i locali e le strutture adibiti alle attività di fattoria sociale~~ **La Provincia** emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio ~~del comune~~ **della Provincia**.

6. ~~Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.~~ **(abrogato)**

Art. 14 octies

Disciplina di attuazione

1. Il regolamento di esecuzione di questo capo disciplina in particolare:

- a) le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività di fattoria sociale;
- b) i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati alle attività di fattoria sociale;
- c) le modalità per l'accertamento del rapporto di connessione tra l'attività agricola e le attività disciplinate da questo capo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

- 20 -

2. Il regolamento di esecuzione può prevedere eventuali disposizioni di raccordo con la disciplina statale approvata in attuazione della legge n. 141 del 2015 e disposizioni transitorie per la prima applicazione di questo capo.

~~3. La Giunta provinciale con propria deliberazione approva i modelli delle SCIA previste da questo capo e definisce la documentazione da allegare alle SCIA, compreso il titolo necessario per lo svolgimento o l'affidamento delle attività previste dall'articolo 14 ter, comma 1, lettere b), c) e d)."~~
(abrogato)

Nota all'articolo 10

- L'articolo 4 della legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Interventi di assistenza e mediazione familiare

1. Per le finalità di questa legge e in particolare per favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno dei genitori, la Provincia valorizza, anche attraverso azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale previste dall'articolo 36 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), i servizi socio-sanitari e socio-assistenziali pubblici e privati, quali i consultori e gli sportelli per il sostegno al singolo e ai nuclei familiari, al fine di offrire informazioni, orientamento e supporto per l'accesso alla rete dei servizi, promuovendo interventi di mediazione familiare e consulenza psicologica, sociale e legale e attività di auto-mutuo-aiuto.

2. Si esclude il ricorso ad ~~interventi di assistenza e mediazione familiare~~ **interventi di mediazione familiare** ove vi siano casi di violenza domestica, violenza sulla o sul coniuge, violenza assistita e violenza sulla o sul minore, accertati in via giudiziale."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 26 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 26

Servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici, socio-educativi per la prima infanzia, didattico-museali e attività di volontariato sociale

1. Fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore di questa legge, con riferimento ai servizi socio-sanitari di cui alla legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), agli interventi socio-assistenziali di cui alla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), ai servizi educativi e scolastici di cui alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), ai servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), ai servizi didattico-museali di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e alle attività di volontariato sociale finanziate ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 - compresi gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse) -, e ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per i quali è stata disposta la sospensione o la contrazione in attuazione dei provvedimenti ~~previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19~~, durante questa sospensione o contrazione la Provincia promuove, anche nei confronti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e formative e dei musei del sistema museale trentino, lo svolgimento dei medesimi servizi e interventi, se possibile, con forme alternative o rimodulate, prevedendo anche, per i soggetti affidatari o finanziati, la possibilità di avvalersi, quando se ne ravvisa la necessità, di

- 21 -

personale disponibile già impegnato in questi servizi dipendente dai medesimi soggetti e temporaneamente inattivo, compatibilmente con il relativo inquadramento professionale e secondo gli istituti previsti dai contratti collettivi applicati.

2. I soggetti competenti attuano il comma 1 attraverso accordi, protocolli d'intesa e coprogettazioni con i soggetti pubblici e privati affidatari o finanziati a qualunque titolo dai medesimi soggetti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie o alla disciplina che regola il loro finanziamento, salvaguardando la continuità dei rapporti di lavoro e assicurando l'adozione delle misure necessarie a garantire la massima tutela della salute e della sicurezza degli operatori e degli utenti, con particolare riferimento alle disposizioni emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19.

3. Nell'ambito della determinazione delle tariffe, dei corrispettivi o dei finanziamenti per i servizi erogati e per le attività svolte dai soggetti indicati nel comma 1, ai sensi della normativa di settore vigente, la Provincia definisce i criteri e le modalità volti a garantire ai soggetti affidatari o finanziati la corresponsione di una quota non superiore all'importo previsto o stimato per l'erogazione del servizio prima della sospensione, subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi e delle attività. Per i servizi e le attività di cui al comma 1 sospesi e non rimodulati la Provincia può stabilire una quota di finanziamento per la copertura dei costi non superiore al 30 per cento dell'importo previsto o stimato prima della sospensione, fermo restando che questi servizi, all'atto della ripresa della normale attività, devono risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19.

4. I criteri previsti dal comma 3 definiscono ogni aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo e tengono conto dell'eventuale accesso a trattamenti del fondo d'integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, dove riconosciuti per la sospensione o la contrazione dei servizi di cui al comma 1.

5. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari applica i commi da 1 a 4 alle aziende pubbliche di servizi alla persona.

6. Nei confronti dei soggetti privati affidatari o finanziati a qualunque titolo per lo svolgimento di interventi socio-assistenziali e di attività di volontariato sociale individuati con deliberazione della Giunta provinciale che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno incrementato la loro attività per far fronte a bisogni primari e per garantire i servizi essenziali anche attraverso nuove misure logistiche e organizzative, la Provincia può integrare il finanziamento previsto o stimato prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020 con una quota aggiuntiva non superiore al 50 per cento dell'originario importo o limite di spesa rimborsabile. L'ammontare della quota aggiuntiva è determinato in funzione dei maggiori oneri sostenuti, secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Concorrono a determinare la quota aggiuntiva anche le spese relative agli interventi e alle attività previste da questo comma realizzate prima della data di entrata in vigore di questa legge, purché correlate all'emergenza epidemiologica. Questo comma può essere applicato anche da soggetti pubblici diversi dalla Provincia e dagli enti locali senza oneri a carico del bilancio provinciale.

7. Per i fini del comma 6, con l'allegato C è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 sull'unità di voto 12.04 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale)."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 5 legge provinciale sul volontariato 1992 - e cioè della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Interventi a favore del volontariato

1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3 e alle associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro previsto dall'articolo 3 bis:

- 22 -

- a) contributi a copertura delle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa;
- b) contributi per la realizzazione di iniziative destinate a realizzare le finalità dell'articolo 1, comma 1, in specifici ambiti operativi, anche in modo coordinato e congiunto con i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa.

1 bis. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di loro competenza. Con riferimento ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), questi organi individuano, anche periodicamente, gli ambiti operativi considerati prioritari e i criteri di selezione delle iniziative, e possono privilegiare le iniziative realizzate in modo coordinato e congiunto. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

1 ter. In alternativa alla concessione dei contributi previsti dai commi 1 e 1 bis, la Provincia e gli enti locali possono sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), per lo svolgimento di **attività o** interventi socio-assistenziali di interesse generale ~~di natura non economica~~ (**sopresse**) aventi finalità di solidarietà sociale, di autoaiuto e di reciprocità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 **e nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato**.

2. La Provincia rimborsa, nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, gli oneri finanziari sostenuti dalle organizzazioni di volontariato per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). Gli interventi previsti da questo comma possono essere concessi, sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale), a comuni o circoscrizioni, anche mediante i loro organismi rappresentativi, per la copertura degli oneri assicurativi relativi ai volontari che partecipano ad interventi di cittadinanza attiva finalizzati alla pulizia, al recupero, al ripristino ed all'abbellimento del territorio promossi dagli stessi comuni o circoscrizioni. Il rimborso degli oneri previsti dal presente comma è escluso qualora sia già stato concesso sulla base di altre leggi provinciali.

3. Nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale la Provincia rimborsa le quote di adesione, comprensive degli oneri assicurativi, versate dalle sezioni locali a favore delle organizzazioni nazionali.

3 bis. La Provincia può stipulare convenzioni con la società italiana degli autori e degli editori (SIAE) per semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri delle associazioni iscritte nei registri di questa legge, con riferimento in particolare ai pagamenti dovuti alla SIAE nell'ambito di iniziative d'interesse pubblico, di manifestazioni e di eventi musicali per l'utilizzo di opere soggette alla sua autorizzazione. La Provincia è autorizzata ad anticipare le somme dovute alla SIAE dalle associazioni e non versate da queste ultime fino a un importo massimo di 150.000 euro annui; in tal caso esercita il diritto di rivalsa nei confronti delle associazioni che non hanno provveduto al pagamento.

3 bis 1. I comuni possono concedere somme per la copertura, fino a concorrenza della spesa, degli oneri derivanti dai pagamenti sostenuti da enti e associazioni a favore della SIAE in relazione ad iniziative ed eventi organizzati sul proprio territorio nel caso in cui l'accesso agli stessi sia senza corrispettivo, nel rispetto del proprio regolamento per la concessione di contributi ad enti e associazioni.

3 ter. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari ad anticipare le somme di cui al comma 3 bis e per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate dalla Provincia.

3 quater. La Giunta provinciale, nell'ambito del protocollo sulla finanza locale, individua le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale sulla finanza locale, da destinare agli interventi previsti dal comma 3 bis 1."

Nota all'articolo 13

- L'articolo 63 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 63
Contributi

1. Per il risanamento degli immobili di cui all'articolo 62 possono essere concessi a soggetti giuridici privati e agli enti locali contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d'imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi nonché, anche tenendo conto della capienza dell'imposta sui redditi del beneficiario del contributo riferita agli anni precedenti alla domanda, i casi, i criteri e le modalità in base ai quali la detrazione d'imposta teorica prevista dalla legge n. 449 del 1997 è detratta dalla spesa ammessa.

2. I soggetti giuridici privati sono tenuti a locare, con contratto di locazione stipulato entro dodici mesi dalla data di ultimazione delle opere, gli alloggi risanati:

a) a ~~soggetti nuclei familiari~~ aventi, al momento della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti per la permanenza in alloggi di edilizia abitativa pubblica con contratto agevolato secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo;

a bis) a nuclei familiari individuati nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità aventi, al momento della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti previsti dalla normativa provinciale vigente per l'accesso agli alloggi a canone moderato; il contratto è stipulato ai sensi della disciplina vigente per la locazione di immobili a uso abitativo a un canone definito con le modalità stabilite dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"; gli alloggi risanati possono essere locati ai nuclei familiari nei quali sono presenti i soggetti deboli di cui all'articolo 6 bis, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 15 del 2005 ancorché titolari di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo, per l'impossibilità di realizzare sullo stesso interventi di adeguamento secondo quanto previsto dalla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento), alle peculiari condizioni di difficoltà presentate;

a ter) a personale sanitario messo a disposizione temporaneamente per fronteggiare situazioni di emergenza con contratto di locazione di natura transitoria secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo;

b) a ITEA s.p.a., che li destina all'attuazione della politica provinciale per la casa;

b bis) a enti del terzo settore che li destinano a persone in situazione di disagio sociale che si trovano in una temporanea emergenza abitativa, corrispondendo un canone non superiore a quello agevolato secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo.

2 bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, gli alloggi risanati possono essere destinati, secondo i criteri, i requisiti e le condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, a progetti di locazione riferiti a forme di abitare collaborativo finalizzati alla mutualità e alla condivisione di spazi, nei quali i partecipanti sono chiamati ad avere un ruolo attivo nel costruire il benessere comune. I modelli di cohousing e coliving rientrano tra queste forme di abitare collaborativo.

3. Gli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti possono, in alternativa a quanto disposto al ~~comma 2~~ ai commi 2 e 2 bis, cedere gli alloggi risanati in comodato gratuito per i fini abitativi connessi agli scopi dell'ente. I contributi ad essi corrisposti non sono cumulabili con altri interventi pubblici provinciali.

4. Gli enti locali sono tenuti a locare gli alloggi a favore dei soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l'accesso agli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

4 bis. Se, entro il termine fissato nel provvedimento di concessione del contributo o stabilito dalla normativa provinciale vigente in materia, eventualmente prorogato, gli alloggi proposti ai sensi

- 24 -

del comma 4 non sono accettati dai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie, questi alloggi ~~sono locati ai sensi del comma 2~~ , **entro i successivi dodici mesi, sono locati ai sensi del comma 2 o destinati all'utilizzo previsto dal comma 2 bis, mediante l'adesione ai relativi progetti da parte dei beneficiari dei contributi.**

5. Gli alloggi oggetto dell'intervento sono vincolati all'utilizzo di cui ai commi 2, 3, 4 e 4 bis per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di ultimazione delle opere. **Per gli alloggi vincolati all'utilizzo previsto dal comma 2 bis, il periodo di dieci anni decorre dalla data di adesione dei beneficiari dei contributi al progetto di abitare collaborativo.**

6. L'inosservanza dei commi 2, **2 bis**, 3, 4, 4 bis e 5 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d'anno del tasso stabilito dalla Banca centrale europea (BCE) vigente al momento in cui si accerta l'inosservanza.

7. Non sono ammesse a contributo iniziative di risanamento di alloggi da destinare a parenti o affini entro il secondo grado o al coniuge non separato legalmente del richiedente.

8. Le disposizioni di cui a quest'articolo si applicano anche agli interventi non ultimati alla data di entrata in vigore di questa legge."

Nota all'articolo 14

- L'articolo 5 della legge provinciale sugli usi civici 2005 - e cioè della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 5

Scelta della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico

1. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 7, la forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico è scelta dagli aventi diritto mediante apposita consultazione, indetta dal sindaco entro sessanta giorni dalla richiesta. La consultazione si svolge almeno trenta giorni dopo la data dell'indizione e non oltre sessanta giorni dopo la medesima data. La consultazione si svolge la domenica o in un giorno festivo per almeno otto ore fra le ore sette e le ore ventidue. In caso di ritardo od omissione la Giunta provinciale esercita i poteri sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente per i comuni.

2. La richiesta oggetto della consultazione è approvata se partecipa alla votazione almeno il 30 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'affidamento dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico al comune e sia approvata ai sensi del comma 2, il comune provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione e subentra all'amministrazione separata in tutti i rapporti attivi e passivi in essere.

4. Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'istituzione dell'ASUC, gli aventi diritto, contestualmente alla scelta di tale forma di amministrazione, eleggono il comitato composto da cinque membri. Il comitato ha il compito di provvedere all'approvazione dello statuto e all'amministrazione dei beni, rimanendo in carica per il periodo previsto dallo statuto stesso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. L'ASUC provvede all'amministrazione dei beni di uso civico ~~a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo~~ **a decorrere dal novantesimo giorno successivo** a quello in cui è effettuata la consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere. Questo comma si interpreta nel senso che restano in capo al comune i crediti non ancora riscossi e i debiti non ancora pagati sorti in relazione ad atti giuridici che hanno esaurito il loro effetto prima della data di cessazione della gestione comunale. In sede di subentro dell'ASUC nella gestione, il comune redige un conto finale dal quale risultano tutti i rapporti attivi e passivi in essere e l'eventuale avanzo di gestione da corrispondere all'ASUC medesima. Al risultato della gestione evidenziata dal conto finale non concorrono le attività di cui al terzo periodo destinate dal comune ad obbligazioni già assunte in conformità all'articolo 10.

5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4, sino all'adozione da parte dei nuovi organi di amministrazione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento vigente.

- 25 -

5 bis. La procedura prevista dai commi 1, 2 e 3 trova applicazione anche per la scelta della forma di amministrazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a bis). In tal caso, il comune subentra, nell'ipotesi prevista dal comma 3, al soggetto previsto dalla lettera a bis) del comma 3 dell'articolo 4."

Nota all'articolo 15

- L'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 18 bis

Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali

1. Alle finalità dell'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'organo amministrativo delle società controllate dalla Provincia è costituito di norma da un amministratore unico. Sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, l'organo amministrativo può essere un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a cinque membri, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società;
- b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello, in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società;
- c) alla società non si applica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- d) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società.

3. Il collegio sindacale delle società controllate dalla Provincia è costituito da tre membri, compreso il presidente. Nelle società controllate indirettamente dalla Provincia può essere previsto un organo di controllo composto da un sindaco unico nei casi previsti dall'ordinamento civile.

4. In alternativa a quanto previsto dai commi 2 e 3, sulla base di criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2, può essere adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dagli articoli da 2409 octies a 2409 noviesdecies del codice civile. In ogni caso i componenti degli organi non sono più di cinque.

5. Alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti per la classificazione delle società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società, coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Provincia, degli enti locali provinciali e degli altri enti pubblici. In ogni caso è richiesto il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

6. La Provincia, anche nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 18, promuove le modificazioni agli statuti societari necessarie per dare attuazione a quest'articolo.

7. Per conseguire le finalità di quest'articolo, con riferimento alle società diverse da quelle controllate dalla Provincia, un'intesa fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta, tenendo conto dei criteri previsti da quest'articolo.

8. L'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione in società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico delle società, se queste sono sottoposte a controllo pubblico o se la carica di componente dell'organo di amministrazione è garantita statutariamente o da accordi tra i partecipanti alla società. Questo comma non si applica alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCHEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento. A questa

- 26 -

società si applicano le modalità di determinazione dei compensi previste nel protocollo d'intesa adottato ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale.

9. Fino all'adozione della disciplina attuativa di quest'articolo continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali e le deliberazioni della Giunta provinciale vigenti alla data della sua entrata in vigore. La deliberazione prevista dal comma 2 si applica a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data della sua adozione.

10. Per i dirigenti e i dipendenti delle società controllate dalla Provincia il rispetto del limite massimo previsto dal comma 5 è assicurato, in conformità alle direttive della Giunta provinciale e nel rispetto dei criteri determinati secondo quanto previsto dal comma 5, nell'ambito del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997). Per le società degli enti locali indicate nel comma 7 si provvede ai sensi del medesimo comma.

10 bis. ~~In esito all'adozione del primo programma~~ **In esito all'adozione e all'aggiornamento periodico del programma** di razionalizzazione societaria adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 11, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, le società controllate dagli enti locali diverse dalle società controllate dalla Provincia effettuano una ricognizione del personale in servizio e redigono un elenco del personale eccedente. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della società e di ogni amministrazione pubblica socia ed è trasmesso all'Agenzia del lavoro, che lo unifica agli altri per agevolare eventuali processi di mobilità in ambito provinciale. Nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale n. 27 del 2010 e ~~fino al 31 dicembre 2020~~ **fino al 31 dicembre 2023** le società, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, attingono all'elenco redatto dall'Agenzia del lavoro, se costituito, salvi i casi in cui sia indispensabile personale in possesso di specifiche competenze non incluso negli elenchi. Questo comma si applica anche alle società controllate dagli altri enti collegati al sistema pubblico finanziario provinciale, diversi dagli enti strumentali della Provincia, nel rispetto dell'ordinamento cui esse fanno riferimento. Le misure individuate da questo comma sono dettate anche per le finalità degli articoli 19, commi 8 e 9, e 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, nell'ambito della funzione provinciale di coordinamento della finanza prevista dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale."

- L'articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 75 quater

Disposizioni in materia di trattamento economico del personale degli enti strumentali della Provincia

1. Ferma restando l'autonoma individuazione del contratto collettivo di lavoro da applicare al proprio personale in base all'articolo 58, comma 8 bis, gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 si adeguano agli eventuali limiti al costo del lavoro fissati dalla Giunta provinciale.

1 bis. La Giunta definisce inoltre, per ciascuno degli enti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 specifici criteri e modalità per il contenimento degli oneri contrattuali, che sono recepiti in sede di contrattazione di primo e di secondo livello.

2. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la quantificazione della retribuzione aggiuntiva attribuibile dagli enti strumentali indicati dal comma 1 al personale messo a disposizione dalla Provincia, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo.

2 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il controllo delle dotazioni di personale degli enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 nonché i casi in cui è necessaria un'espressa autorizzazione all'assunzione e le modalità per l'accertamento degli esuberi e l'attivazione della mobilità tra i medesimi enti o tra gli enti indicati nell'articolo 53. ~~Alle assunzioni disposte in violazione delle regole così stabilite per gli esuberi si applica l'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016.~~ **(soppresse)"**

Nota all'articolo 16

- Gli articoli 13 bis e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 13 bis

Disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico

1. L'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale per le seguenti fasi o segmenti di servizi pubblici a rete di interesse economico:

- a) trasporto pubblico locale extraurbano;
- b) depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali;
- c) trasporto, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 5, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati.

2. Gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del trasporto pubblico locale urbano, individuati tramite l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, possono avere dimensione non coincidente con il territorio di una o più comunità, se ciò risulta giustificato da esigenze di qualità, di efficienza e di economicità della gestione, in considerazione delle peculiarità economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del territorio di riferimento. In tal caso i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale organizzano il servizio mediante la stipula di una convenzione.

3. Le fasi del ciclo dell'acqua corrispondenti all'acquedotto e alla fognatura possono essere gestite dai singoli comuni in economia, se il piano industriale dimostra la possibilità di assicurare la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 bis, e dall'articolo 11, comma 8, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici). In caso contrario, le suddette fasi del servizio sono organizzate secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2.

4. Il trasporto pubblico locale extraurbano e la fase del servizio idrico integrato corrispondente alla depurazione, ivi compresa la gestione dei collettori principali, sono gestiti dalla Provincia.

5. Per la fase del ciclo dei rifiuti corrispondente alla raccolta, l'ambito territoriale ottimale non può avere dimensioni inferiori rispetto all'area servita da un unico gestore alla data di entrata in vigore di questo articolo. Se l'area servita dal gestore non coincide con uno o più territori, la convenzione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b) e comma 2 è sottoscritta dalle comunità, per i territori interamente compresi nell'ambito territoriale ottimale, e dai comuni negli altri casi. E' fatta salva la possibilità per l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, di individuare un ambito territoriale ottimale di dimensioni inferiori, purché coincidente con tutti i territori compresi nell'area servita da un unico gestore. Ai fini di quest'articolo la fase di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati comprende il loro prelievo fino all'accorpamento presso le stazioni di trasferimento previste dal piano di smaltimento dei rifiuti.

6. In materia di discariche si applica l'articolo 102 quinquies del decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). Le competenze ivi previste sono esercitate nel rispetto delle eventuali direttive provinciali di coordinamento, anche per assicurare un'efficace integrazione operativa e gestionale e per promuovere l'omogeneizzazione delle tariffe inerenti il ciclo dei rifiuti sul territorio provinciale.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 bis, per i servizi pubblici a rete d'interesse economico l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il ~~31 dicembre 2020~~ **31 dicembre 2021**; decorsi inutilmente tali termini la Provincia fissa un ulteriore termine di trenta giorni per la definizione dei contenuti dell'intesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di trenta giorni la Giunta provinciale può procedere prescindendo dall'intesa, tenendo conto delle posizioni emerse. Entro i predetti termini la Giunta provinciale valuta le osservazioni presentate dal Consiglio delle autonomie locali e attiva specifici momenti di confronto finalizzati al perfezionamento dell'intesa. I servizi pubblici a rete di interesse economico sono organizzati con riferimento agli ambiti territoriali ottimali entro un termine definito contestualmente all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e comunque non oltre il ~~30 giugno 2021~~ **30 giugno 2022**.

7 bis. Per le fasi del ciclo dell'acqua previste dal comma 3, l'intesa prevista dall'articolo 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il ~~30 giugno 2021~~ **30 giugno 2022**. Decorso inutilmente tale termine la Provincia

- 28 -

procede secondo quanto previsto dal comma 7. L'intesa può prevedere che le gestioni in essere alla data di entrata in vigore di questa disposizione, non coincidenti con l'ambito territoriale ottimale, proseguono fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il ~~31 dicembre 2021~~ **31 dicembre 2022**.

8. Resta fermo quanto già previsto in materia di ambiti relativi ai servizi di distribuzione di energia elettrica e di distribuzione di gas naturale e quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), relativamente al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati.

9. Per quanto non diversamente previsto da questo articolo, si applica l'articolo 13.

Art. 33

Enti strumentali

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

- a) enti pubblici;
- b) fondazioni o associazioni;
- c) società di capitali.

2. L'ordinamento degli enti di cui al comma 1, lettera a), è disciplinato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'articolo 32, commi da 4 a 9, e da regolamenti, atti organizzativi o disposizioni statutarie approvati dalla Giunta provinciale; a tali enti sono comunque riconosciute personalità giuridica e autonomia organizzativa. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, che individuano anche le disposizioni incompatibili con il nuovo ordinamento degli enti abrogate dalla medesima data, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge.

2 bis. Le procedure per l'assunzione di personale per i soggetti esterni alla Provincia di cui al comma 1, lettere b) e c), sono rese pubbliche sui siti internet dei relativi soggetti con un periodo di preavviso non inferiore a venti giorni.

2 ter. Fermo restando quanto previsto dalla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), per l'acquisizione di forniture e servizi le associazioni e le fondazioni previste dal comma 1, lettera b), e le società previste dal comma 1, lettera c), controllate dalla Provincia, applicano la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Provincia.

3. L'istituzione di nuovi enti pubblici diversi da quelli previsti dall'allegato A nonché la loro trasformazione, fusione o scioglimento sono disposti con legge provinciale.

4. La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
- b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
- c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati.

5. L'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale. La Giunta provinciale è comunque autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali, anche in assenza di specifiche disposizioni di legge, qualora tale acquisto, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote non comporti per la Provincia:

- 29 -

- a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
- b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

5 bis. L'alienazione delle partecipazioni della Provincia o di loro quote è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

5 ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 bis, nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale è sempre ammessa l'alienazione mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti; in questi casi non si applica l'onere motivazionale previsto dal comma 5 bis.

6. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 5 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.

7. L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni o quote di società possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni o quote di società attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lettera a) del comma 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società.

7 bis. Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali o alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

7 ter. Nel caso di società costituite o partecipate dalla Provincia insieme ad altri enti pubblici si può applicare l'articolo 13, comma 2, lettera b), in quanto compatibile, anche al di fuori dei casi previsti dal medesimo articolo 13.

7 quater. Nei casi in cui i comuni, le comunità o altri enti locali partecipino ai soggetti di cui al comma 1, ovvero acquisiscano comunque la facoltà di designazione o nomina di componenti degli organi degli enti medesimi, possono designare ovvero nominare loro amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale; il Consiglio delle autonomie locali può designare ovvero nominare amministratori o consiglieri o componenti l'organo assembleare di un ente locale negli organi dei soggetti di cui al comma 1.

7 quinquies. Le società previste dal comma 1, lettera c), promuovono la costituzione di tavoli di confronto con i soggetti portatori di interessi direttamente coinvolti con riguardo alle finalità per cui sono state istituite le società medesime.

8. *omissis*

9. Le operazioni previste ai commi 5 e 7 realizzate mediante il conferimento di crediti e di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia.

9 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, alle società di capitali di cui al comma 1, lettera c), o a società da queste partecipate, può essere disposto, nel rispetto del diritto comunitario, l'affidamento di compiti, attività e servizi, ivi incluso il diritto a riscuotere, senza obbligo di riversamento, entrate di competenza della Provincia, anche ove ciò non sia previsto nella relativa norma istitutiva. Con la medesima deliberazione sono disposti, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30, comma 1, le conseguenti modificazioni di carattere organizzativo. Possono essere attribuiti alle

- 30 -

medesime società anche le funzioni relative alla concessione di aiuti, contributi, trasferimenti e agevolazioni finanziarie comunque denominati a favore di soggetti pubblici e privati; in tal caso è comunque consentita agli interessati la proposizione di un ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla decisione. Restano ferme le competenze spettanti per legge a soggetti diversi.

9 ter. Le direttive adottate dalla Giunta provinciale nei confronti delle società in house di cui all'allegato A promuovono l'adozione da parte delle società medesime di misure idonee ad assicurare la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

9 quater. Le direttive della Provincia nei confronti degli enti strumentali disciplinati da quest'articolo sono rese pubbliche nei loro siti istituzionali e nel sito della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alle società partecipate dalla Provincia.

10 bis. Le società di capitale indicate dall'allegato A che svolgono attività d'interesse degli enti locali possono utilizzare personale dei comuni, delle loro forme associative o dei comprensori in posizione di comando.

10 ter. *omissis*

11. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, nonché l'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, il comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, relativi alle partecipazioni provinciali."

Nota all'articolo 19

- L'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 14

Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese

1. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse si applicano le disposizioni di quest'articolo.

2. La Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti le domande di agevolazione per finanziamenti, comprese quelle per le quali è prevista la compensazione fiscale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 2014, favorendo l'autocertificazione, se possibile, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e modalità semplificate di controllo della documentazione. La Giunta provinciale, inoltre, può modificare i criteri e le modalità già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, ridefinendoli anche per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l'ammissione a finanziamento, prevedendo, per il potenziale beneficiario, la facoltà di chiedere di autocertificare, se possibile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e stabilendo modalità semplificate di controllo della documentazione.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite modalità semplificate di rendicontazione e di pagamento delle agevolazioni già concesse ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico 1980), della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003), e della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), della legge provinciale 7 dicembre 2016, n. 18 (Interventi di promozione dell'informazione locale), e di altre leggi provinciali individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La Provincia può prorogare ~~fino al 30 giugno 2021~~ **fino al 31 dicembre 2021** le convenzioni con gli enti di garanzia, in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, che riguardano l'attività istruttoria per la concessione di contributi, l'erogazione e l'effettuazione dei relativi controlli."

Nota all'articolo 20

- Gli articoli 14 ter, 15, 29, 32 e 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 - e cioè della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 14 ter*Accordi con altre istituzioni*

1. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti o iniziative in attuazione di accordi tra la Provincia e lo Stato, altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale ~~possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione~~ **possono essere definiti soggetti beneficiari, procedure di valutazione, di concessione e di erogazione** anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza ~~delle procedure~~ **(soppresse)** con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione sia svolta dagli organismi consultivi previsti dalla presente legge o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti o con esperti appositamente nominati.

Art. 15*Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi*

1. La Provincia, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale e previa stipula di apposite convenzioni, può affidare:

- a) ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, o loro consorzi l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, sia di tipo automatico che valutativo, in relazione alla concessione dei contributi, alla loro erogazione e al controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l'obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti revoca o altre sanzioni, per i rispettivi settori economici di riferimento;
- b) ad enti creditizi l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura valutativa prevista dall'articolo 14, in relazione alla concessione dei contributi e alla loro erogazione;
- c) agli enti creditizi ai quali sono richiesti i finanziamenti l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura per la concessione degli aiuti finanziari previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), e alla loro erogazione.

2. Le convenzioni, senza oneri a carico della Provincia, stabiliscono i rapporti organizzativi e finanziari e possono prevedere la possibilità di imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.

3. La Giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al comma 1, lettere a) e b), somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di anticipazione, degli aiuti finanziari previsti da questa legge.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati le somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1.

5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

- 32 -

7. La Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla Giunta provinciale. ~~L'amministrazione verifica in tale occasione~~ **In quest'occasione l'amministrazione verifica a campione, nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale**, il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e la quantificazione del contributo in relazione alla spesa ammessa e alla misura di agevolazione indicata nell'elenco.

8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

9. In relazione ai contributi concessi ai sensi del comma 7 la Provincia dispone controlli a campione, **nel limite minimo fissato con deliberazione della Giunta provinciale**, per verificare il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo, la corretta determinazione delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite, la conseguente quantificazione del contributo; la Provincia, inoltre, può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.

10. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall'amministrazione.

10 bis. *omissis*

Art. 29

Vincolo di destinazione e divieto di subcessione

1. Le aree di cui alla presente sezione sono soggette a vincolo di destinazione a attività compatibili con la destinazione urbanisticamente prevista al momento della cessione in proprietà o della costituzione del diritto di superficie per un periodo di venti anni. Il vincolo, costituito nell'atto di vendita, o di costituzione del diritto di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di stipulazione del contratto. Se gli enti indicati nell'articolo 25, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., acquistano o realizzano immobili da dare in locazione finanziaria, il vincolo sulle aree decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ma viene annotato nel libro fondiario al momento del riscatto del bene da parte del locatario.

1 bis. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare può essere autorizzata dalla Provincia, previa richiesta da parte dell'impresa nei confronti della quale, prima della scadenza del periodo previsto al comma 1, siano venuti meno gli obblighi di realizzazione dei progetti insediativi e occupazionali dalla stessa assunti. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare non può in ogni caso essere autorizzata prima della decorrenza di dodici anni dalla data di stipulazione del contratto.

2. Il vincolo può essere revocato o modificato con apposito provvedimento della Provincia in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

3. Per la durata del vincolo di destinazione le aree non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Provincia. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

3 bis. Il benestare previsto dal comma 3 non è necessario nei trasferimenti di aree da o a favore di Trentino sviluppo s.p.a.

4. Il benestare della Provincia è subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 32.

- 33 -

4.1. Se le aree sono trasferite con atto tra vivi a un prezzo non superiore a quello di acquisto netto dell'agevolazione, con contestuale subentro negli obblighi previsti dall'articolo 32 e nell'obbligo, in caso d'inadempimento, di restituire l'agevolazione ottenuta dal cedente, il cedente non deve restituire alla Provincia il contributo ottenuto sul prezzo di acquisto dell'area. ~~In tal caso gli obblighi~~ **Il subentro negli obblighi previsti dall'articolo 32 può essere anche parziale, con riparto degli obblighi stessi tra cedente e cessionario. Gli obblighi** insediativi e occupazionali sono differiti di ventiquattro mesi dalla data del subentro, a favore del subentrante e possono essere modificati solo per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente.

4 bis. Il benessere della Provincia previsto da questo articolo e da analoghe previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel caso di trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1 qualora il medesimo trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di confini ovvero riguarda l'alienazione a soggetti confinanti di porzioni di terreno di entità minimale rispetto all'area apprestata.

5. Nei casi di costituzione in società di ditte individuali o di società in via di trasformazione, il benessere non è necessario qualora nell'atto costitutivo o di trasformazione venga espressamente confermato l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione e degli obblighi assunti originariamente ai sensi dell'articolo 32.

6. Le imprese che hanno acquisito la proprietà di aree disciplinate in questa sezione, o che hanno ottenuto su di esse un diritto di superficie, possono, per la realizzazione degli impianti aziendali o per finanziare la propria attività, stipulare contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto le aree in questione, previa acquisizione del benessere della Provincia nel quale si specificano, in particolare, gli obblighi della società di locazione finanziaria.

7. Nel caso in cui per la cessione in proprietà delle aree di cui alla presente sezione, o per la costituzione sulle stesse aree del diritto di superficie, il corrispettivo corrisponda al valore di mercato, si applica il solo vincolo di cui al comma 1 per un periodo di venti anni.

7 bis. Quando le attività previste dall'articolo 25, comma 1, **anche se relative alla sola assegnazione di aree o di strutture**, sono svolte da soggetti diversi dalla Provincia il provvedimento di cancellazione del vincolo previsto dal comma 1 bis e il benessere previsto dal presente articolo sono adottati dai soggetti medesimi in luogo della Provincia.

Art. 32

Obblighi contrattuali

1. Negli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie delle aree a prezzo agevolato, previsti dalla presente sezione, la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, prevedono, mediante apposite clausole, che l'acquirente o il concessionario si assumano obblighi concernenti:

- a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;
- b) eventuali livelli occupazionali da raggiungere o mantenere nelle fasi di entrata in attività.

2. A ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere una sanzione per i casi di inadempimento. Tuttavia la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, su domanda dell'impresa, possono modificare i suddetti impegni per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per dimostrati motivi di ordine strutturale e organizzativo dell'impresa tendenti a una maggiore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici.

2 bis. L'impresa beneficiaria può chiedere di far venire meno gli obblighi previsti dal comma 1, mantenendo la proprietà o il diritto di superficie sull'area, previa restituzione dei contributi eventualmente ottenuti e del pagamento delle sanzioni contrattualmente pattuite. Resta fermo il diritto dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, alla restituzione totale o parziale del terreno ai sensi del comma 3.

3. Per i casi di inadempimento grave o di cessazione di attività da più di due anni i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 hanno il diritto di ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, ivi comprese le opere lì esistenti, fatta salva la corresponsione di un indennizzo rapportato al valore di costruzione delle opere realizzate. Negli stessi casi è prevista l'estinzione del diritto di superficie.

- 34 -

Art. 33

Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Trentino sviluppo s.p.a. e Tecnofin strutture s.p.a.

1. La Provincia può disporre a favore di Trentino sviluppo s.p.a.:
- a) il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisizione della disponibilità, del diritto di opzione all'acquisto o della titolarità - anche in comproprietà con enti locali, con imprese e con i consorzi di cui all'articolo 8 - per la realizzazione o la ristrutturazione di aree, di immobili e dei relativi impianti generali, arredi e attrezzature, da destinare ad attività economiche. Fra queste attività sono comprese le strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e attività connesse, gli impianti a fune a servizio di attività turistiche o funzionali a esigenze di mobilità alternativa, gli impianti tecnologici a carattere ambientale, le infrastrutture dello sport all'aria aperta o ricreative che possono garantire la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica locale, nell'ottica di stagionalizzare l'offerta, alla luce dei processi di cambiamento climatico in corso e della differente domanda turistica internazionale. Il fondo è usato anche per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti, nonché per l'assunzione di partecipazioni, anche in forma di finanziamenti da soci e prestiti obbligazionari o di garanzie fideiussorie, funzionali al sostegno di iniziative economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d'interesse per l'economia trentina;
- ~~a bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica); nella convenzione prevista nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica è espressamente prevista l'esclusione di finanziamenti per azioni di marketing territoriale legate a concorsi di bellezza;~~
- a bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 8, 9, 11, 20 e 21 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020; nella convenzione prevista nel comma 2 dell'articolo 14 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 è espressamente prevista l'esclusione di finanziamenti per azioni di marketing turistico legate a concorsi di bellezza;**
- a ter) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 20, 21, 24, 24 bis e 25 di questa legge, dall'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), dall'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005, dall'articolo 23 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) e dall'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), nonché degli aiuti concessi nel caso di affidamento alla società delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006;
- b) la cessione a titolo oneroso di aree e immobili, o di loro quote, da destinare a attività economiche; il ricavato della cessione è versato al fondo di cui alla lettera a);
- b bis) il conferimento a titolo gratuito a Trentino sviluppo s.p.a. di aree e immobili, o di loro quote, e di impianti tecnologici, da acquisire al fondo previsto dalla lettera a) per essere destinati alle iniziative indicate nella lettera a), nel comma 6 e nell'articolo 34.

1 bis. Allo scopo di incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1, Trentino sviluppo s.p.a. può assumere finanziamenti e procedere alla cessione di attivi disposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

1 ter. La Provincia può alienare le aree acquisite e le strutture realizzate o in corso di realizzazione da Trentino sviluppo s.p.a. ai sensi dell'articolo 25, comma 1 quater. In tal caso le somme derivanti dalle cessioni affluiscono al fondo previsto dal comma 1, lettera a), al netto dei relativi oneri fiscali.

1 quater. A titolo di corrispettivo per l'acquisizione del diritto di opzione all'acquisto di cui al comma 1, lettera a), Trentino sviluppo s.p.a. può acquisire idonea garanzia su esposizioni finanziarie delle imprese cedenti il diritto medesimo, per conto delle stesse, integrando i fondi rischi costituiti

presso gli enti di garanzia, fino ad un massimo del 10 per cento del valore dell'immobile da acquistare.

2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva gli indirizzi che regolano i criteri e le modalità per la gestione dei beni e delle attività da parte di Trentino sviluppo s.p.a. Gli indirizzi prevedono che la società realizzi gli interventi sulla base di un'analisi preventiva che dimostri le ricadute complessive delle iniziative nonché, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e dall'articolo 34, comma 1, l'equilibrio economico-finanziario prospettico e la redditività delle medesime iniziative; per questi ultimi casi gli indirizzi dispongono che la società continui ad operare secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 14 bis, anche specificandone le procedure.

2 bis. Trentino sviluppo s.p.a. effettua gli interventi sulla base di un piano triennale, aggiornabile annualmente, predisposto dalla società, anche per singole sezioni, e approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può richiedere alla società la realizzazione di interventi urgenti e straordinari per le ricadute economiche e sociali, non ricompresi nel piano, secondo quanto previsto dalla convenzione; in tal caso il piano degli interventi è conseguentemente aggiornato.

3. I rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono regolati da una convenzione che stabilisce, in particolare:

- a) le modalità di amministrazione del fondo previsto dal comma 1, lettera a), e delle sue eventuali sezioni, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della Provincia;
- a bis) i criteri per il finanziamento del fondo previsto dal comma 1, lettera a), e delle sue eventuali sezioni;
- b) le modalità per la richiesta, da parte della Provincia, di specifici interventi, rilevanti per lo sviluppo economico e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è tenuta a realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione del fondo;
- c) i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni;
- d) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione delle aree e degli immobili;
- e) le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, tenendo conto dell'entità dei lavori;
- e bis) nel caso di affidamento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, le procedure per la concessione dei contributi previsti da questa legge e le modalità per la loro erogazione, nonché gli elementi da comunicare alla Provincia per l'adozione del provvedimento di concessione o diniego e per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli in coerenza con quanto previsto dai commi 7 e 9 dell'articolo 15.

4. I lavori realizzati da Trentino sviluppo s.p.a., sono soggetti al parere preventivo del comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, nei limiti previsti da tali disposizioni.

5. Gli interessi netti maturati sulla gestione del fondo di cui al comma 1, lettera a), e le somme derivanti dalla concessione in proprietà o in locazione, anche finanziaria, degli immobili affluiscono al fondo stesso, così come le somme derivanti dalle cessioni del patrimonio di cui al comma 7.

6. Le aree, gli immobili e gli impianti possono essere ceduti, a un prezzo non inferiore al 20 per cento di quello di mercato, ovvero locati a enti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali; in alternativa, al fine di recuperare risorse, trascorsi tre anni dalla data di acquisto o di realizzazione possono essere destinati a un uso diverso da quello economico. Le somme recuperate affluiscono al fondo di cui al comma 1, lettera a).

7. Le modalità di gestione previste dagli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale si applicano anche al patrimonio acquisito dalla società Tecnofin strutture s.p.a. con i finanziamenti impegnati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 10 (Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

7 bis. *omissis*

- 36 -

7 ter. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, Trentino sviluppo s.p.a. può agevolare le imprese insediate negli immobili di sua proprietà, o dei quali ha la disponibilità, richiedendo loro un importo inferiore al valore di mercato quale corrispettivo del contratto di locazione o di prestazione di servizi.

8. *omissis*

8 bis. I beni acquisiti con il fondo previsto da quest'articolo da Trentino sviluppo s.p.a. possono essere conferiti dalla Giunta provinciale, in tutto o in parte, al capitale sociale di Trentino sviluppo s.p.a.; i predetti beni sono utilizzati nel rispetto degli indirizzi della Giunta provinciale e della convenzione.

8 ter. Se Trentino sviluppo s.p.a. ricorre al mercato per il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei piani di investimento, ai sensi di quest'articolo, la società stessa è autorizzata a impegnare i canoni di locazione relativi ai beni concessi in affitto o in leasing a garanzia dei finanziamenti assunti. La Provincia assicura a Trentino sviluppo s.p.a., anche attraverso le necessarie integrazioni al fondo previsto da quest'articolo, flussi annui di finanziamento idonei a consentire, unitamente ai canoni e proventi dei beni, la copertura delle operazioni finanziarie anche relative o conseguenti alle cessioni degli attivi ai sensi del comma 1 bis. La convenzione prevista dal medesimo articolo stabilisce modalità e criteri per l'attuazione di questo comma."

Nota all'articolo 21

- Gli articoli 2, 4, 5, 11 e 22 della legge provinciale sui campeggi 2012 - e cioè della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 2

Definizioni

1. Per i fini di questa legge s'intende per:

- a) "equipaggio": persone che singolarmente o in gruppo soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto, con o senza propri mezzi mobili di soggiorno;
- b) "piazzola": la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta a ospitare l'equipaggio provvisto di tende, di propri mezzi mobili di soggiorno e di strutture accessorie, nonché gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio;
- c) "struttura accessoria": struttura del turista da accostare al mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
- d) "allestimenti mobili": tende, caravan, roulotte, autocaravan, case mobili, **tende attrezzate** o ulteriori allestimenti messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva;
- e) "struttura fissa di appoggio": struttura rigida messa a disposizione del turista da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva, destinata stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
- f) "unità abitative": camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;
- g) "mezzo mobile di soggiorno": caravan o roulotte e autocaravan di proprietà del turista;
- h) "servizi accessori": servizi aggiuntivi forniti nella struttura ricettiva all'aperto, volti esclusivamente a migliorare la qualità dell'offerta turistica proposta, individuati dal regolamento di esecuzione; non sono in ogni caso considerati servizi accessori ai fini di questa legge gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) "comunità": le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), o i comuni appartenenti al territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della medesima legge.

- 37 -

Art. 4

Campeggio

1. Il campeggio è una struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2. Il titolare o il gestore del campeggio deve riservare una quota almeno ~~pari al 60 per cento~~ **pari al 50 per cento** della capacità ricettiva complessiva all'allestimento di piazzole destinate esclusivamente ai turisti itineranti provvisti di tende o di mezzi mobili di soggiorno.

3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti unità abitative, piazzole attrezzate con allestimenti mobili o con strutture fisse di appoggio e piazzole destinate ad accogliere strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche previsti dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo del 50 per cento della capacità ricettiva complessiva ed entro i limiti specifici previsti da questa legge.

4. La capacità ricettiva ~~riferita agli allestimenti mobili e alle strutture accessorie previsti~~ **riferita alle strutture accessorie previste** dal comma 3 non può superare il 30 per cento di quella complessivamente dichiarata.

5. Gli appartamenti e i bungalow con servizio autonomo di cucina possono avere una superficie massima di 40 metri quadrati, calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione; nei casi di campeggi con livelli di classificazione pari o superiori alle tre stelle le predette unità abitative possono raggiungere una superficie massima di 50 metri quadrati, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione.

6. Nelle camere, junior suite e suite sono assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
- b) cambio settimanale della biancheria e comunque a ogni cambio cliente;
- c) bagno privato dotato dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione.

7. La superficie delle camere, junior suite e suite è calcolata secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

8. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e le strutture accessorie e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presenti in piazzola sono rimossi.

9. Il posizionamento di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno non è consentito nelle aree di protezione dei laghi.

Art. 5

Campeggio-villaggio

1. Il campeggio-villaggio è la struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti che dispone, nella misura minima del 15 e massima del 50 per cento della capacità ricettiva complessiva, di unità abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse di appoggio o con allestimenti mobili; ~~le case mobili non possono superare comunque il 30 per cento della capacità ricettiva massima dichiarata.~~ **(soppresse)** Nel campeggio-villaggio, inoltre, sono assicurati ai turisti la prestazione del servizio di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2. Il titolare o il gestore del campeggio può mettere a disposizione del turista le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di mancato rinnovo del contratto le dotazioni sono liberate e il mezzo mobile di soggiorno eventualmente presente in piazzola è rimosso.

3. Al campeggio-villaggio si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 2, 3, 5, 6 e 7. Non è comunque consentito attrezzare le piazzole con strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno.

- 38 -

Art. 11

Allestimenti mobili

1. Il campeggio e il campeggio-villaggio possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, incluse strutture edilizie leggere comunque denominate non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o a strutture o a manufatti a carattere residenziale. Questi allestimenti devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole.

2. Gli allestimenti mobili sono diretti a soddisfare esigenze turistiche meramente temporanee e non sono soggetti a titolo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia urbanistica.

3. ~~L'insediamento degli allestimenti mobili nelle piazzole del campeggio e del campeggio-villaggio è effettuato dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva nel rispetto dei limiti stabiliti da questa legge e dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4.~~

4. ~~Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico, possono essere collocati nella struttura ricettiva solo allestimenti mobili coerenti con le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale; con la medesima deliberazione sono stabiliti i limiti al dimensionamento degli eventuali allestimenti mobili diversi da quelli destinati a ospitare i turisti. In caso di mancato rispetto delle predette caratteristiche, gli allestimenti mobili si considerano costruzioni abusive, realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, e si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica. (abrogati)~~

5. ~~La segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 e la relativa documentazione allegata riportano il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili e la loro collocazione nella struttura ricettiva nonché le case mobili effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva medesima; inoltre contengono la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto ai sensi del comma 4. Ogni nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'articolo 12 corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto ai sensi del comma 4.~~

5. La documentazione allegata alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14 riporta il numero massimo di piazzole attrezzabili con case mobili o con tende attrezzate e il numero di case mobili e tende attrezzate effettivamente posizionate all'interno della struttura ricettiva. Alla segnalazione certificata di inizio attività prevista dell'articolo 14 è allegata, inoltre, la documentazione necessaria a dimostrare quanto richiesto dal regolamento di esecuzione. Il nuovo posizionamento o la sostituzione di case mobili e tende attrezzate all'interno della struttura ricettiva sono comunicati con la dichiarazione di autoclassificazione prevista dall'articolo 12.

Art. 22

Regolamento di esecuzione

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale adotta il suo regolamento di esecuzione, dopo aver sentito la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

2. Il regolamento di esecuzione prevede, tra l'altro:

- a) la specificazione delle caratteristiche minime del campeggio e del campeggio-villaggio, comprese quelle dell'alloggio del gestore, degli allestimenti e delle dotazioni del campeggio e del campeggio-villaggio medesimo e le modalità di calcolo delle superfici;
- b) le caratteristiche tecniche, tipologiche e di collocazione **degli allestimenti mobili** e delle strutture accessorie per garantire la loro coerenza con il contesto territoriale e paesaggistico;
- c) la specificazione delle caratteristiche delle aree di servizio e delle aree di sosta attrezzate per autocaravan;
- d) l'attuazione della disciplina della classificazione e le relative ed eventuali norme transitorie;
- e) le ulteriori disposizioni necessarie a specificare e attuare questa legge;
- f) le eventuali norme transitorie ulteriori a quelle previste da questa legge."

Nota all'articolo 22

- L'articolo 76 della legge provinciale sul commercio 2010 - e cioè della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) -, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 76*Altre disposizioni transitorie*1. *omissis*

1 bis. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 181, comma 4 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni relative al commercio al dettaglio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate per dodici anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva se non sussistono gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto con apposita deliberazione della Giunta provinciale. **Le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 sono in ogni caso prorogate fino al completamento della procedura di rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando che la scadenza della concessione rinnovata non può superare il 31 dicembre 2032.**

2. Fino all'approvazione della deliberazione prevista dall'articolo 22, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di orari previste dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. I comuni non individuati come turistici dalla predetta deliberazione applicano la disciplina previgente fino all'attribuzione della qualificazione di comune ad attrazione commerciale ai sensi dell'articolo 22, comma 3; decorsi sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 22, comma 2, nei comuni ai quali non è stata attribuita la qualificazione di comune ad attrazione commerciale si applica, fino all'eventuale attribuzione di tale qualificazione, la disciplina prevista da questa legge per i comuni diversi da quelli a economia turistica e ad attrazione commerciale.

3. Per tutte le violazioni nelle materie disciplinate da questa legge accertate fino alla data di entrata in vigore di questa legge rimangono applicabili le sanzioni e le procedure previste dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Alle domande di contributo presentate sulla base delle disposizioni abrogate da questa legge prima della data di entrata in vigore della medesima legge continua ad applicarsi la disciplina provinciale vigente anteriormente alla predetta data.

5. *omissis*

5 bis. Dalla data di entrata in vigore di questa disposizione l'applicazione della sezione VII del capo II e della relativa disciplina attuativa è sospesa fino a diversa previsione della legge provinciale e gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all'orario notturno, festivo e ai turni di riposo. Gli esercenti rendono noto al pubblico con cartelli o altri idonei mezzi d'informazione, l'orario di apertura e chiusura dei propri esercizi. E' fatto salvo il potere di adottare, sulla base della normativa vigente, provvedimenti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

5 ter. In relazione alla perdurante situazione di crisi economico-finanziaria la Giunta provinciale può modificare le ipotesi di revoca dei contributi concessi nel periodo 2007 - 2012, agli esercizi già operanti alla data del 30 giugno 2009, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché ai sensi della disciplina provinciale previgente che aveva le medesime finalità.

5 quater. Per le finalità dell'articolo 1, comma 1, lettere c), e), f) e g), allo scopo di favorire l'insediamento di attività commerciali di piccolo dettaglio che garantiscano alla popolazione un servizio di prossimità, sia nelle aree centrali, sia in quelle periferiche e montane, la Provincia può concedere, limitatamente all'anno 2020, un premio di insediamento, nella misura massima di 5.000 euro, alle imprese che attivano e mantengono aperto per almeno due anni un negozio di vicinato definito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), purché non collocato all'interno di un centro commerciale previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Nella determinazione dei criteri per l'accesso la deliberazione tiene conto

- 40 -

dei parametri di svantaggio dei territori in cui è proposta l'apertura dell'esercizio, valorizzando le produzioni tipiche del territorio e nuove forme di economia circolare. Se il comune nel quale è situato l'esercizio si trova a un'altitudine superiore a quattrocento metri e a una distanza di almeno dieci chilometri dalle uscite autostradali il premio può essere riconosciuto nella misura massima di 10.000 euro. Gli aiuti previsti da questo comma sono concessi nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore."

Nota all'articolo 23

- Gli articoli 83, 85, 88, 89 e 91 della legge urbanistica provinciale 2008 - e cioè della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) -, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 83

Ambito di applicazione

1. ~~Questo capo si applica~~ **Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 86, questo capo si applica:**

- a) agli edifici di nuova costruzione;
- b) agli edifici esistenti, o singole unità immobiliari dei medesimi fabbricati, se sono sottoposti ai lavori di recupero previsti dall'articolo 99, con esclusione della manutenzione ordinaria.

2. Per l'applicazione di questo capo agli edifici esistenti il regolamento di attuazione prevede modalità specifiche ispirate a criteri di gradualità e semplificazione. In particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità, il regolamento definisce le ristrutturazioni importanti, nel rispetto della normativa europea.

2 bis. Gli strumenti di programmazione provinciale che prevedono la realizzazione di edifici pubblici o il loro finanziamento individuano criteri e modalità per la diffusione di tecniche di progettazione e costruzione degli edifici pubblici ispirate ai principi dell'edilizia sostenibile.

Art. 85

Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici

1. La Provincia promuove misure per definire, diffondere, organizzare e promuovere sistemi e metodologie di certificazione e altre forme di valutazione di conformità concernenti la sostenibilità ambientale degli edifici.

2. In caso di concessione di agevolazioni per la realizzazione di opere e interventi in edilizia la Giunta provinciale può prevedere, con propria deliberazione, clausole e condizioni che favoriscano, da parte dei soggetti beneficiari, l'adozione del sistema di certificazione LEED o di altri protocolli di certificazione della sostenibilità ambientale in edilizia indicati dalla medesima deliberazione.

3. ~~Per le finalità del comma 2, le certificazioni di sostenibilità considerano almeno i seguenti parametri:~~ **Per le finalità del comma 2 le certificazioni considerano parametri di sostenibilità ambientale quali:**

- a) impatto ambientale dell'edificio e del cantiere;
- b) consumo complessivo di energia per le diverse funzioni;
- c) consumo di acqua con il recupero delle acque piovane;
- d) utilizzo di materiali riciclati e di prodotti naturali;
- e) provenienza dei materiali edilizi;
- f) utilizzo del legno certificato di provenienza regionale;
- g) comfort interno in relazione alla qualità dell'aria e all'illuminazione naturale;
- h) utilizzo di fonti rinnovabili di energia;
- i) costi di gestione e di manutenzione del complesso edificio - impianti;
- j) progettazione integrata di strutture e di impianti;
- k) processo certificativo secondo le norme o gli standard internazionali;

k bis) riduzioni dell'isola di calore urbano locale derivanti dal trattamento superficiale delle aree esterne agli edifici, delle loro coperture e delle loro facciate.

- 41 -

4. Relativamente agli edifici della Provincia e degli enti pubblici strumentali si applica l'articolo 149 bis.

Art. 88

Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati

~~1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione è previsto l'utilizzo delle acque piovane per gli usi compatibili attraverso la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi.~~

1. La Provincia individua misure di promozione della diffusione di sistemi di utilizzo dell'acqua piovana e di azioni progettuali volte alla riduzione dell'isola di calore urbano locale derivanti dal trattamento superficiale delle aree esterne agli edifici, delle loro coperture e delle loro facciate, anche mediante la conclusione di protocolli d'intesa con i comuni e con le categorie rappresentative del settore.

~~2. Negli edifici di cui al comma 1~~ **Negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione** è previsto il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o alla cogenerazione-rigenerazione per soddisfare almeno il 50 per cento dei fabbisogni di acqua calda per usi igienico-sanitari e almeno il 20 per cento per il riscaldamento dell'edificio e la produzione di energia elettrica. La progettazione cura l'integrazione degli impianti con le strutture del fabbricato o del quartiere.

~~3. Le sistemazioni esterne agli interventi devono prevedere una copertura naturale in grado di mitigare l'effetto noto come isola di calore e conservare la naturalità e la permeabilità del sito.~~

~~4. Il regolamento di cui all'articolo 89 disciplina le modalità di attuazione di questo articolo.~~
(abrogati)

Art. 89

Regolamento di attuazione

1. Per l'attuazione di questo capo con uno o più regolamenti, sentita l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, sono disciplinati:

- a) i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, anche con riguardo agli interventi sugli edifici esistenti ai fini del rilascio delle relative certificazioni;
- b) la metodologia di calcolo della prestazione energetica, i criteri e le modalità di redazione e di rilascio dell'attestato di prestazione energetica; nel rispetto dell'ordinamento comunitario il regolamento può prevedere che le predette certificazioni o l'abilitazione dei soggetti che le pongono in essere siano affidate ad un soggetto, anche partecipato direttamente o indirettamente dalla Provincia, e può altresì prevedere che siano riconosciute le certificazioni effettuate da altri soggetti individuati con modalità trasparenti e non discriminatorie purché l'attività certificatoria di tali soggetti garantisca il rispetto delle metodologie e degli standard individuati dalla Provincia;
- c) i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione, anche avvalendosi dei soggetti di cui alla lettera b);
- ~~d) le modalità per l'istituzione e l'utilizzo del marchio previsto dall'articolo 86, comma 5;~~
(abrogata)
- e) la tipologia di edifici eventualmente esclusi dall'obbligo della attestazione di prestazione energetica in ragione delle caratteristiche dimensionali, del valore culturale e paesaggistico e delle modalità d'uso;
- f) la porzione minima di edificio soggetto alla attestazione di prestazione energetica;
- g) modalità semplificate per la attestazione di prestazione energetica per gli edifici esistenti e per le unità immobiliari con superficie ridotta;
- h) le modalità di trasmissione della copia dei certificati ai comuni, anche su supporto informatico, ai sensi degli articoli 84 e 85;
- i) i casi in cui l'attestato di prestazione energetica è rinnovato prima della scadenza individuata dall'articolo 84, comma 3;
- ~~j) eventuali indirizzi e criteri per la fissazione con il regolamento edilizio di modalità di calcolo degli indici edilizi ai sensi dell'articolo 86, comma 3.~~
(abrogata)

- 42 -

j bis) la costituzione di un catasto per gli attestati di prestazione energetica, le relative modalità di funzionamento e di pubblicazione dei dati ivi contenuti

2. Per il rilascio della attestazione di prestazione energetica il regolamento stabilisce inoltre:
- a) i termini dai quali decorrono gli obblighi per la attestazione di prestazione energetica, prevedendo un'applicazione graduale e semplificata della certificazione in relazione al tipo d'intervento, con particolare riferimento agli edifici esistenti;
 - b) le tipologie di edifici che richiedono l'esposizione del attestato di prestazione energetica, in maniera visibile e nel luogo più frequentato.

Art. 91

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di prestazione e di attestazione di prestazione energetica degli edifici

1. L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia svolge attività di vigilanza sull'attività di attestazione di prestazione energetica ~~e di certificazione della sostenibilità ambientale (soppresse)~~ degli edifici svolta dai soggetti abilitati, anche avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, del supporto dei soggetti indicati dall'articolo 89, comma 1, lettera b), eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 4, 5 e 6. La vigilanza è effettuata anche mediante controlli a campione sulle certificazioni rilasciate e mediante verifiche sulle caratteristiche e sui componenti degli edifici certificati, entro cinque anni dalla data di emissione del attestato di prestazione energetica. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

2. I comuni, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici e delle relative componenti, dispongono controlli a campione sulla documentazione depositata in occasione di trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel proprio territorio, eventualmente irrogando le sanzioni previste dai commi 7, 8, 9 e 11. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio comunale.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il certificatore che rilascia l'attestato di prestazione energetica con irregolarità meramente formali è tenuto a redigere, con oneri a proprio carico, il nuovo documento secondo i criteri e le metodologie previste da questa legge e dal regolamento di cui all'articolo 89, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della contestazione. Qualora non ottemperi entro tale termine è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 150 euro e non superiore a 1.500 euro.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il certificatore che rilascia l'attestato di prestazione energetica non veritiero è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

5. Ferma restando l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4, qualora lo stesso soggetto commetta altra identica violazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è soggetto alla sospensione per sei mesi dall'elenco dei soggetti abilitati, istituito secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 89.

6. Nei casi di cui al comma 4, il attestato di prestazione energetica è dichiarato inefficace. L'inefficacia viene registrata nel catasto provinciale per le certificazioni energetiche. Il certificatore è tenuto a redigere un nuovo attestato di prestazione energetica, entro trenta giorni da quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa è divenuto definitivo, secondo le modalità stabilite da questa legge e dai successivi provvedimenti attuativi.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il progettista che, in fase di richiesta del titolo edilizio o in fase di presentazione di successive varianti sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio, incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro e non superiore a 6.000 euro.

8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, l'impresa che, in sede di presentazione della comunicazione per opere libere, ai sensi dell'articolo 97 di questa legge, sottoscrive documentazione tecnica non veritiera in relazione ai requisiti di prestazione energetica dell'edificio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 300 euro e non superiore a 3.000 euro.

- 43 -

9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 la sanzione è raddoppiata se la documentazione allegata alla domanda del titolo edilizio o alla comunicazione per opere libere ha consentito di realizzare interventi o di accedere ad agevolazioni altrimenti non ammissibili.

10. Sono considerati non veritieri, ai sensi di quanto previsto dai commi 4 e 7, gli attestati di attestazione di prestazione energetica o le relazioni allegate alla domanda del titolo edilizio che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano di oltre il 10 per cento dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri gli attestati di attestazione di prestazione energetica o le relazioni che riportano valori dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio che si discostano dal valore verificato in sede di accertamento di oltre dieci chilowattora per metro quadrato all'anno, per gli edifici ricadenti nella categoria E.1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), o di oltre 3 chilowattora per metro cubo all'anno, per gli edifici ricadenti nelle altre categorie. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è possibile modificare le previsioni di questo comma, anche introducendo nuovi valori e parametri oltre i quali gli attestati di attestazione di prestazione energetica di cui al comma 4 e la documentazione tecnica di cui al comma 7 sono considerati non veritieri per i fini di questo articolo. Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale nel Bollettino ufficiale della Regione.

11. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, il tecnico abilitato o il direttore lavori, che, nel sottoscrivere la certificazione di conformità delle opere al progetto autorizzato e alle successive varianti o nel sottoscrivere il certificato di regolare esecuzione, attesta falsamente la conformità delle opere a quanto riportato nella documentazione tecnica depositata, riguardante la prestazione energetica dell'edificio o delle sue componenti è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 300 euro e non inferiore a 3.000 euro.

12. Per le violazioni previste dai commi 4, 7, e 11 di questo articolo, l'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, nonché agli organismi di cui all'articolo 89 di questa legge cui è affidata l'abilitazione dei soggetti certificatori, per i provvedimenti disciplinari relativi ai soggetti certificatori.

13. Sono fatte salve le sanzioni di cui al capo III, titolo VI, di questa legge.

14. Per l'applicazione delle sanzioni previste da questo articolo si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981.

15. Le sanzioni previste da questo articolo si applicano agli illeciti commessi e accertati dopo la data di entrata in vigore del medesimo."

LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 10 novembre 2020, n. 74, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti, concernente "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 10 novembre 2020
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 23 novembre 2020.
- Approvato dal consiglio provinciale il 17 dicembre 2020.